



**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del
12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

ACEA S.P.A

- DA UNA PARTE -

E

ROMA CAPITALE

- DALL'ALTRA PARTE -

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso
la Sede Legale di ACEA S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info"
(www.1info.it), nonché sul sito internet di ACEA S.p.A. al seguente indirizzo
www.gruppoacea.it

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA	4
1 AVVERTENZE.....	5
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	5
2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	5
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.....	5
2.2 Parti correlate coinvolte nell'Operazione, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.....	10
2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società e le Società Controllate dell'Operazione.....	10
2.4 Modalità di determinazione del controvalore e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.....	11
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione	11
2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate	12
2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, coinvolti nell'Operazione	12
2.8 Iter di approvazione dell'Operazione.....	12
ALLEGATI.....	13

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”):

Accordo Transattivo	L'accordo transattivo sottoscritto in data 15 maggio 2025 tra ACEA, da una parte, e Roma Capitale, dall'altra parte, volto a disciplinare i termini e condizioni dell'Operazione.
ACEA	ACEA S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, iscritta presso il Registro di Roma, P.IVA 05394801004, capitale sociale pari ad Euro 1.098.898.884.
Comitato OPC	Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di ACEA, composto dai Consiglieri Angelo Piazza (con funzioni di Presidente), Antonella Rosa Bianchessi, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Patrizia Rutigliano e Luisa Melara ¹ .
Esperto Indipendente	Lo studio legale “Pedersoli Studio Legale” nominato quale esperto indipendente al fine di assistere il Comitato OPC nella valutazione delle ragioni e della convenienza dell'Accordo Transattivo.
Operazione	La formalizzazione dell'Accordo Transattivo funzionale a disciplinare le reciproche posizioni e le modalità di scioglimento consensuale anticipato dei rapporti contrattuali tra le parti relativi al servizio di illuminazione pubblica di Roma Capitale erogato da ACEA e per essa dalla controllata areti S.p.A.
Parere del Comitato OPC	Il motivato parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC ai sensi dell'art. 8.1. del Regolamento OPC e dell'art. 6.1. della Procedura OPC, in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle sue condizioni.
Procedura OPC	La “ <i>Procedura per le operazioni con parti correlate</i> ”, adottata dal Consiglio di Amministrazione di ACEA ai sensi del Regolamento OPC, nella versione da ultimo approvata in data 14 giugno 2023 (reperibile all'indirizzo https://www.gruppoacea.it/governance/procedura-operazioni-correlate)

¹ Si segnala che a far data dal 6 novembre 2024 – e dunque successivamente al rilascio del Parere del Comitato OPC – quest'ultimo risulta composto dai Consiglieri Angelo Piazza (con funzioni di Presidente), Antonella Rosa Bianchessi, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Luisa Melara e Elisabetta Maggini.

Regolamento Emittenti	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento OPC	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Società	ACEA S.p.A.
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>“Testo Unico della Finanza”</i>), come successivamente modificato e integrato.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo ha ad oggetto la sottoscrizione tra ACEA, da una parte e Roma Capitale, dall'altra parte, dell'Accordo Transattivo ed è stato redatto da ACEA in quanto la citata Operazione si qualifica come operazione di “maggiore rilevanza”, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC (per maggiori dettagli circa gli indici di rilevanza applicati ai fini di tale qualificazione si rinvia al successivo paragrafo 2.2).

La proposta di sottoscrizione dell'Accordo Transattivo è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ACEA in data 27 settembre 2023, previo parere favorevole da parte del Comitato OPC, rilasciato in data 27 settembre 2023.

Quanto a Roma Capitale, quest'ultima ha approvato lo schema di Accordo Transattivo, conferendo i relativi poteri per la sottoscrizione, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 189 del 12 dicembre 2023.

Il Documento Informativo, pubblicato in data 22 maggio 2025 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Roma, Piazzale Ostiense 2, sul sito *internet* della Società nella sezione *“Governance / operazioni con parti correlate”* all'indirizzo www.gruppoacea.it.

Al presente Documento Informativo è accluso il Parere del Comitato OPC.

1 AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in ragione del fatto che l'Accordo Transattivo è stato sottoscritto tra ACEA e Roma Capitale, la quale si qualifica come parte correlata di ACEA per i motivi meglio specificati al paragrafo 2.2.

Fermo quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione, non si ravvisano, a giudizio di ACEA, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

L'Operazione consiste nella sottoscrizione dell'Accordo Transattivo funzionale (i) a disciplinare i termini, condizioni e modalità dello scioglimento anticipato dei rapporti contrattuali relativi al servizio per l'illuminazione pubblica erogato - per il tramite della controllata areti S.p.A. ("**Arete**") - da ACEA e, segnatamente (aa) del contratto di servizio sottoscritto, in data 13 febbraio 2007, tra ACEA e Roma Capitale (successivamente modificato e integrato, come meglio precisato al successivo punto 2.1.1) (il "**CdS**") e (bb) della convenzione accessiva alla concessione di beni demaniali costituenti il presupposto tecnico impiantistico necessario per la gestione da parte di ACEA del servizio di illuminazione pubblica stipulata tra le medesime parti in data 23 giugno 1999 (la "**Convenzione Accessiva**") e (ii) alla definizione delle partite debitorie pendenti e delle criticità inerenti il rapporto contrattuale.

2.1.1 Il contesto fattuale di riferimento

In data 2 dicembre 1998, veniva stipulato, con atto Rep. n. 736/bis, tra ACEA e Roma Capitale, il contratto di servizio per l'affidamento ad ACEA del servizio di illuminazione pubblica per il periodo 1998-2004 (successivamente prorogato in data 24 aprile 2002, con atto Rep. n. 4856, sino al 31 maggio 2005).

Con deliberazione n. 897 del 20 aprile 1999 della Giunta Comunale venivano affidati in concessione gratuita e in uso esclusivo ad ACEA, per la durata di 30 anni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 (quindi sino al 31 dicembre 2027), i beni demaniali destinati al servizio di illuminazione pubblica e veniva approvato lo schema della convenzione volta a disciplinare i rapporti tra Roma Capitale, quale concedente, e ACEA, quale concessionaria (la "**Concessione dei Beni Demaniali**").

In data 23 giugno 1999, con atto Rep. n. 1459, veniva stipulata la "Concessione accessiva alla concessione all'Accea S.p.A. dei beni demaniali destinati al servizio di illuminazione pubblica",

per la durata di 30 anni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 (quindi sino al 31 dicembre 2027) e connessa all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica ad ACEA (la “**Convenzione Accessiva**”).

Successivamente, in data 13 febbraio 2007, con scrittura privata autenticata tra ACEA e Roma Capitale, veniva stipulato il CdS, successivamente modificato mediante la sottoscrizione di dell'Accordo per l'Adeguamento (ossia l'accordo la cui stipula è stata autorizzata con Deliberazione n. 130 del 22 dicembre 2010, dalla Giunta Comunale di Roma Capitale per l'adeguamento del contratto di servizio tra Roma Capitale ed Acea S.p.A.) che, *inter alia*, prorogava la scadenza del CdS al 31 dicembre 2027, così da allinearlo al termine della Concessione Accessiva.

In data 17 giugno 2016, con scrittura privata autenticata tra ACEA e Roma Capitale, veniva sottoscritto un accordo modificativo del CdS e dell'Accordo per l'Adeguamento, per disciplinare i termini e le condizioni del progetto di trasformazione dei corpi illuminanti degli apparecchi di illuminazione stradale con apparecchi a tecnologia LED (Light Emitting Diode), progetto approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 197 del 18 giugno 2015 (l'“**Accordo Modificativo**”).

Il servizio attuato da ACEA, nell'ambito dei richiamati contratti, ha ad oggetto: 1) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti; 2) la conduzione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria accidentale e programmata degli impianti; 3) la conduzione, l'esercizio e la manutenzione straordinaria accidentale e programmata degli impianti; 4) l'innovazione e la valorizzazione degli impianti; 5) l'adeguamento degli impianti alle vigenti disposizioni di legge; 6) la sostituzione integrale dei corpi illuminanti gli apparecchi di illuminazione stradale con apparecchi a tecnologia LED, “c.d. Piano LED”.

In sostanza, il rapporto era disciplinato dai seguenti documenti contrattuali:

- (I) quanto ai beni demaniali relativi al servizio, dalla Convenzione Accessiva;
- (II) quanto alla gestione del servizio di illuminazione pubblica sul territorio, dal combinato disposto dei documenti che seguono:
 - a) CdS;
 - b) Accordo per l'Adeguamento;
 - c) Accordo Modificativo.

In conformità a quanto stabilito dall'ARERA con la delibera 296/2015/R/COM, che ha previsto obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per il settore elettrico ed il gas, il servizio di illuminazione pubblica, in base alle vigenti disposizioni contrattuali, è oggi interamente gestito da areti S.p.A., partecipata al 100% da ACEA.

2.1.2 Contestazioni di Roma Capitale

A far tempo da fine 2017, Roma Capitale aveva iniziato a sollevare contestazioni sul servizio di illuminazione pubblica e sullo sviluppo del Piano LED, sospendendo il pagamento dei corrispettivi relativi al predetto servizio di illuminazione pubblica. La sospensione dei

pagamenti, ritenuta illegittima da ACEA, veniva contestata da quest'ultima.

L'AGCM, con proprio parere n. AS 1710 pubblicato sul Bollettino n. 49 del 14 dicembre 2020, richiamando la propria segnalazione AS999 del 12 dicembre 2012, riteneva che l'affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica di Roma Capitale ad ACEA versasse in una situazione di "illegittimità" e che pertanto questo dovesse necessariamente cessare entro il 31 dicembre 2020 (il "**Parere AGCM**").

A seguito del parere dell'AGCM del 14 dicembre 2020, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 359 del 30 dicembre 2020, Roma Capitale aveva comunicato ad ACEA di voler dare seguito agli indirizzi esposti dall'AGCM e che dunque riteneva opportuno e prudentiale considerare il 31 dicembre 2020 come data di scadenza del CdS e formalizzare una presa d'atto della scadenza del medesimo a tale data.

Tuttavia, la Direzione Generale di Roma Capitale riconoscendo la sussistenza di un rischio contenzioso connesso all'eventuale adozione di soluzioni unilaterali da parte di Roma Capitale, rilevava la necessità di avviare un'azione di confronto con ACEA/Areti volta a verificare le condizioni di uno scioglimento consensuale anticipato del rapporto in essere.

A seguito di ulteriori interlocuzioni, ACEA/Areti si rendeva disponibile a valutare la proposta di Roma Capitale di addivenire ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto subordinatamente, tra l'altro, al riconoscimento integrale dei crediti maturati da ACEA sino a tale data secondo il corrispettivo contrattualmente previsto.

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312/2022 approvata l'11 agosto 2022, Roma Capitale effettuava una ricognizione al 31 dicembre 2021 dello stato debitorio dell'Amministrazione nei confronti di ACEA/Areti quantificandolo in complessivi Euro 133.386.248. Di tale importo venivano riconosciuti Euro 104.246.541.

Nei successivi mesi sono proseguite le trattative e interlocuzioni tra ACEA e Roma Capitale funzionali alla definizione, in via transattiva, delle contestazioni sul rapporto di illuminazione pubblica sia con riferimento alla persistente esposizione debitoria di Roma Capitale, sia con riferimento ai rapporti contrattuali in essere.

Le predette interlocuzioni sono sfociate nella negoziazione e successiva sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

2.1.3 Termini e condizioni dell'Accordo Transattivo

In data 15 maggio 2025 ACEA, da una parte, e Roma Capitale, dall'altra parte, hanno sottoscritto l'Accordo Transattivo, il quale prevede, anche in via transattiva e al fine di prevenire l'insorgere di liti tra loro, di sciogliere per mutuo consenso, ai sensi degli artt. 1321 e 1372 cod. civ, il rapporto contrattuale in essere di cui ai seguenti atti:

- (a) per quanto ancora in essere, il Contratto di servizio rep. 736/*bis* del 2 dicembre 1998 nonché tutti gli atti e patti di modifica e/o integrazioni e/o proroga successivi;
- (b) il CdS, nonché tutti gli atti e patti di modifica e/o integrazione e/o proroga o differimento della durata successivi, e, in particolare, in quanto e nelle parti in cui ancora

vigenti, l'Accordo per l'Adeguamento e l'Accordo Modificativo;

- (c) la Convenzione Accessiva, con contestuale riacquisizione nella piena disponibilità di Roma Capitale delle reti e degli impianti destinati all'erogazione del servizio di illuminazione pubblica concessi ad ACEA.

Data di efficacia

In considerazione delle peculiarità del servizio di cui trattasi ed allo scopo di garantirne la continuità e di assicurare adeguati standard di sicurezza, lo scioglimento del CdS e della Convenzione Accessiva acquisterà efficacia (i) alla data del 31 dicembre 2025 – a condizione, in tale ipotesi, che sia stato corrisposto da Roma Capitale tutto quanto dovuto per le prestazioni rese da ACEA S.p.A., e per essa dalla propria controllata areti S.p.A., sino a tale data – e comunque (ii) alla data di effettiva presa in carico del servizio di illuminazione pubblica da parte dell'operatore economico individuato all'esito dell'esperimento da parte di Roma Capitale delle procedure di legge per il nuovo affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

Nelle more dell'affidamento del servizio all'operatore economico subentrante, ai sensi dell'Accordo Transattivo, la gestione del servizio è effettuata ai sensi del vigente CdS.

Piano di rientro

Quanto ai termini economici dell'Accordo Transattivo, si precisa che gli importi indicati nella D.A.C. 189/2023 ricalcavano sostanzialmente quanto previsto dalla delibera della Giunta Capitolina n. 312 dell'11 agosto 2022, ovvero, ad esito di reciproche rinunzie delle parti, il riconoscimento - a saldo, stralcio e completa tacitazione di ogni pretesa avanzata dalla Società nei confronti di Roma Capitale - dell'importo complessivo di Euro 100.685.297,90 e, rispetto a tale complessivo importo, la corresponsione di un ammontare pari a Euro 86.260.589,06 milioni.

Tuttavia, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra le parti, Roma Capitale – con nota trasmessa a mezzo PEC in data 5 maggio 2025 e successivamente integrata in data 6 maggio 2025 – ha formalmente chiarito che, nella D.A.C. 189/2023, *“l'importo riconosciuto in favore della Società era stato indicato in € 86.260.589,06, avendo erroneamente sottratto, a titolo di detrazione dell'utile, l'importo di € 3.347.095,57 in luogo dell'importo corretto, pari a € 3.399.343,63, quale riveniente dal prospetto di calcolo riportato in narrativa nella medesima D.A.C. n. 189 del 12/12/2023”*. Ne consegue che *“Detraendo invece dal totale delle fatture riconosciute l'importo corretto, nella misura di € 3.399.343,63, l'importo complessivo oggetto di riconoscimento nell'ambito della transazione ammonta a € 86.208.340,85, con una differenza finale di entità assolutamente contenuta, pari ad € 52.248,21, rispetto a quello indicato nello schema approvato con D.A.C. n. 189/2023”*.

Pertanto, l'Accordo Transattivo prevede la corresponsione, da parte di Roma Capitale, dell'importo di € 86.208.340,85 (iva inclusa) in tre rate entro 180 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, in particolare:

- (i) il 40% di tale importo verrà corrisposto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo;
- (ii) il 30% di tale importo verrà corrisposto entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo;

- (iii) il 30% di tale importo verrà corrisposto entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

Le rate del Piano di Rientro non producono interessi.

Per quanto concerne invece l'importo di € 14.424.708,84, relativo ai futuri ratei d'investimento non ancora fatturati e maturati alla data del 31.12.2021, quest'ultimo sarà corrisposto entro 90 giorni dalla data di presa in carico del servizio da parte di nuovo operatore.

Eventuali inadempimenti al Piano di Rientro

L'Accordo Transattivo prevede che il ritardo o l'inesatto adempimento di ogni singola scadenza del Piano di Rientro che si protragga per un periodo superiore a 90 giorni determinerà la decadenza dal beneficio del termine a carico di Roma Capitale e quest'ultima sarà tenuta a saldare l'esposizione complessiva entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di ACEA.

L'infruttuoso decorso del suddetto termine senza che Roma Capitale abbia provveduto all'integrale pagamento del predetto importo costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Transattivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con il conseguente diritto di ACEA di avvalersi della clausola risolutiva espressa in questione.

Modalità di pagamento

L'Accordo Transattivo prevede che i pagamenti di cui al Piano di Rientro avverranno – in tutto o in parte – anche tramite compensazione con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili, dovuti da ACEA in favore di Roma Capitale, ivi inclusi i crediti a titolo di dividendo fino all'ammontare massimo dell'esposizione debitoria maturata da Roma Capitale, a mezzo di scritture contabili ovvero per movimenti di cassa reciproci per importo e per valuta, rinunciando le parti espressamente e reciprocamente a ogni ulteriore pretese connessa e accessoria rispetto al pagamento dei crediti indicati nonché dei dividendi disponibili alla data di sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

Rinunce alle pretese di credito

In ragione anche della natura transattiva dell'Accordo Transattivo, è previsto che ACEA, rinunci alle proprie pretese di credito, per “Euro 29.139.707,40 (oltre a Euro 27.842.108,95 a titolo di interessi di mora al 31 dicembre 2021 e per Euro 5.379.992,64 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 31 dicembre 2022)” e, in generale, riconosca, con il pagamento del suddetto importo complessivo pari ad Euro 86.208.340,85 (iva inclusa), di non avere nessuna ulteriore pretesa nei confronti di Roma Capitale.

Per contro, si prevede che Roma Capitale rinunci (i) ad ogni ulteriore eventuale pretesa connessa e/o accessoria al pagamento dei dividendi disponibili alla data dell'Accordo Transattivo, nonché all'importo pari a Euro 2.782.887,30 richiesto ad ACEA - e per essa ad Areti - a titolo di penale contrattuale per ritardi nei lavori di realizzazione del “Piano LED” e (ii) all'applicazione, in relazione ai lavori effettuati e ai servizi prestati alla data del 31 dicembre 2022, di ulteriori eventuali penali previste dal CdS, dall'Accordo per l'Adeguamento e dall'Accordo Modificativo. In aggiunta, è previsto che Roma Capitale rinunci ai crediti relativi

ai diritti di istruttoria non versati per le istanze di occupazione di suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica e dichiarati di non avere più nulla a pretendere da ACEA - ovvero da Areti - per oneri economici conseguenti e connessi alle domande di concessione di occupazione del suolo pubblico relative ai lavori riguardanti il servizio di illuminazione pubblica richiesti sino alla data di sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

Inoltre, l'Accordo Transattivo semplifica e uniforma la regolamentazione delle attività di fatturazione e liquidazione dei principali corrispettivi contrattuali, dettagliandone i nuovi termini e condizioni, a parziale modifica e integrazione di quanto previsto nel vigente CdS.

Foro competente

Qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'efficacia e/o all'esecuzione dell'Accordo Transattivo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

2.2 Parti correlate coinvolte nell'Operazione, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

L'Operazione è stata qualificata da ACEA come "operazione con parte correlata" ai sensi dell'art. 6 della Procedura OPC e dell'art. 8 del Regolamento Consob e ciò in considerazione del fatto che Roma Capitale controlla, ex art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., ACEA, detenendo il 51% del capitale sociale di quest'ultima. Roma Capitale è, quindi, "Parte Correlata" di ACEA ai sensi del paragrafo 1.2 della Procedura OPC e della relativa Appendice nonché dell'art. 3 lett. (a) del Regolamento Consob.

Inoltre, ACEA ha qualificato l'Operazione come un'"operazione di maggiore rilevanza" stante il superamento delle soglie previste ai sensi dell'Allegato 1 alla Procedura OPC e dell'Allegato 3 del Regolamento Consob. In particolare, facendo riferimento all'ultimo documento contabile periodico pubblicato da ACEA, il c.d. "Indice di rilevanza del controvalore" (come definito nell'Allegato 3 al Regolamento Consob) è superiore al 5%.

Pertanto, (i) il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha deliberato in merito all'Operazione previo motivato parere favorevole e vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni; e (ii) in conformità all'art. 5 del Regolamento Consob e all'art. 7 della Procedura OPC è stato pubblicato, nei termini previsti da tali disposizioni, il presente Documento Informativo.

2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Operazione

Data la natura transattiva dell'Accordo Transattivo quest'ultimo presenta una convenienza per la Società tenuto conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze:

- a) il CdS rimarrà in vigore alle medesime condizioni tecniche ed economiche del vigente CdS così come integrato e/o modificato ai sensi dell'Accordo sino al subentro del nuovo operatore economico e prevederà modalità di fatturazione e liquidazione dei corrispettivi con tempistiche più brevi, con conseguente beneficio per Acea;
- b) sono previste tempistiche certe per la corresponsione degli importi dovuti per prestazioni

rese da ACEA anche in tempi risalenti e già scaduti inclusi nel piano di rientro contemplato dall'Accordo Transattivo;

- c) l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Transattivo consentirà ad ACEA di avvalersi dei benefici conseguenti alla riattivazione degli investimenti e all'autorizzazione all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché
- d) il superamento del rischio connesso all'instaurazione di un contenzioso costoso e dall'esito incerto.

Per converso, lo scenario controfattuale della mancata sottoscrizione dell'Accordo Transattivo avrebbe comportato, tra l'altro, *(i)* il mancato pagamento del credito vantato da ACEA da parte di Roma Capitale con conseguente necessità di instaurazione di un contenzioso giudiziale dall'esito incerto; *(ii)* la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria anche se non espressamente autorizzati da Roma Capitale con conseguente insorgenza di profili di responsabilità connessi alla gestione degli impianti; *(iii)* il mancato avvio di nuove realizzazioni e investimenti.

2.4 Modalità di determinazione del controvalore dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Come previsto al paragrafo 2.1 che precede, nel contesto dell'Accordo Transattivo, valutate tutte le reciproche pretese, domande, istanze, eccezioni, deduzioni e le rispettive ragioni di credito/debito oggetto delle controversie, le parti hanno convenuto le rinunce e la corresponsione degli importi sopra descritti.

Si rileva che, al fine di poter esprimere un giudizio di congruità in relazione al controvalore complessivo dell'Operazione, non si è potuto fare riferimento a un parametro di mercato, fondato sull'analisi dei valori relativi a transazioni comparabili all'Operazione, avendo quest'ultima a oggetto la risoluzione consensuale di rapporti contrattuali e la transazione delle rispettive pretese creditorie. Pertanto, per poter svolgere un'analisi sulla congruità del controvalore è stata svolta una valutazione prognostica delle prospettive di recupero dei crediti nel corso di un contenzioso giudiziario.

Al fine di valutare le ragioni e la convenienza dell'Accordo Transattivo nonché l'interesse di ACEA alla sottoscrizione dello stesso, il Comitato OPC si è avvalso del supporto dell'Esperto Indipendente.

La metodologia e i criteri di valutazione utilizzati, e le rispettive conclusioni, sono qui di seguito sintetizzati.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

Come anticipato, la sottoscrizione dell'Accordo Transattivo si configura quale operazione di "maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC.

L'Operazione non avrà impatti economico finanziari significativi al 30 giugno 2025 avendo già la Società aggiornato le proprie stime secondo i criteri previsti dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate

L'Operazione non ha alcun impatto sull'ammontare dei compensi degli amministratori della Società e/o delle società da questa controllate.

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, coinvolti nell'Operazione

Nell'Operazione non sono coinvolti, in qualità di parti correlate, gli attuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti delle società partecipanti all'Operazione medesima.

2.8 Iter di approvazione dell'Operazione

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e dell'art. 6 della Procedura OPC, le operazioni di "maggiore rilevanza" con parti correlate sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di ACEA previo motivato parere favorevole del Comitato OPC, chiamato a esprimersi sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le citate disposizioni prevedono che il Comitato OPC, anche a mezzo di uno o più dei suoi componenti, sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

2.8.1 Attività del Comitato OPC

Tenuto conto che l'Operazione si configura quale operazione con parti correlate di "maggiore rilevanza", è stato avviato e completato l'iter delineato dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC.

In particolare, i termini e le condizioni essenziali dell'Operazione sono stati illustrati, prima al Collegio Sindacale, quale "Presidio Equivalente", e poi al Comitato OPC, attraverso un flusso informativo completo e aggiornato che ha consentito a tali organi di essere costantemente informati in relazione all'evoluzione delle attività poste in essere dal management di ACEA e di poter svolgere compiutamente il proprio compito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391-bis cod. civ., del Regolamento Consob e della Procedura OPC.

In particolare, il Comitato OPC è stato coinvolto durante la fase delle trattative dell'Accordo Transattivo e si è riunito in n. 7 occasioni per esaminare l'Operazione, per quanto di propria competenza, ed esprimere il proprio parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione quale emerge dall'Accordo Transattivo, nonché sulla convenienza e correttezza formale e sostanziale della medesima Operazione.

In particolare, sono state fornite al Comitato OPC informazioni sulla struttura dell'Operazione e sullo stato delle trattative relative all'Accordo Transattivo. Il Comitato OPC ha quindi positivamente valutato l'assenza di rapporti di correlazione tra i propri componenti e le controparti dell'Operazione e, dopo aver condiviso le considerazioni in merito all'applicabilità della Procedura OPC, è stato altresì informato della scelta di ACEA di

avvalersi, nell'ambito dell'Operazione, del supporto dello studio legale Legance – Avvocati Associati, ai fini dell'analisi dei profili legali legati all'Operazione.

A esito di un processo competitivo di selezione, l'Esperto Indipendente è stato incaricato di fornire assistenza e consulenza legale al Comitato OPC nell'ambito dell'Operazione, al fine del rilascio del proprio parere. L'Esperto Indipendente è stato selezionato in ragione del possesso di requisiti di indipendenza, professionalità e competenza in relazione all'Operazione, requisiti che sono stati verificati preventivamente dal Comitato OPC tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.2 della Procedura OPC applicabile all'Operazione.

Preso atto di quanto precede, il Comitato OPC in data 27 settembre 2023 ha rilasciato all'unanimità il proprio parere motivato favorevole sull'interesse di ACEA al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione stessa, così come riflessa nell'Accordo Transattivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC, il Parere del Comitato OPC è pubblicato in allegato al presente Documento Informativo.

Hanno quindi fatto seguito una serie di interlocuzioni tra ACEA e Roma Capitale e i rispettivi legali e consulenti volte a finalizzare il testo dell'Accordo Transattivo e i relativi allegati con riferimento ad alcuni aspetti ancillari relativi alle modalità di pagamento del Corrispettivo, come meglio descritte al paragrafo 2.1.

2.8.2 Approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione – per quanto di propria competenza – e convocazione dell'Assemblea

In data 27 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione di ACEA – dopo aver valutato il parere favorevole, reso all'unanimità dal Comitato OPC dal quale si evince che il Comitato OPC medesimo, essendo stato tenuto costantemente aggiornato sugli sviluppi delle negoziazioni, ha ravvisato l'interesse della Società al perfezionamento dell'Accordo Transattivo, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni – per quanto di propria competenza, ha approvato i contenuti sostanziali dell'Accordo Transattivo e, più in generale dell'Operazione.

L'Accordo Transattivo, ad esito delle ulteriori interlocuzioni svolte tra le Parti, è stato oggetto di nuova informativa al Comitato OPC in data 9 maggio 2025 e, inoltre, al Consiglio di Amministrazione di ACEA in data 14 maggio 2025.

ALLEGATI

Allegato A - Parere del Comitato OPC



Allegato A

**PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DI
ACEA S.P.A.**

27 settembre 2023



Redatto ai sensi dell'art. 6 della *“Procedura per le operazioni con parti correlate”* di Acea S.p.A. approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2023 (la **“Procedura OPC”**) e dell'art. 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il **“Regolamento Consob”**).

Il presente parere è rilasciato dal comitato parti correlate (il **“Comitato”**) di Acea S.p.A. (**“Acea”** o la **“Società”**) ai sensi della Procedura OPC.

INDICE DEI CONTENUTI

1.	Introduzione	3
2.	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OPERAZIONE	3
2.1.	I fatti e la cronologia dell'Operazione	3
2.2.	Principali attività sino ad ora svolte per il perfezionamento dell'Operazione	6
2.3.	I principali termini dell'Operazione	10
2.4.	Tempistica indicativa dell'Operazione	14
3.	APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA PARTI CORRELATE	14
4.	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL COMITATO	14
4.1.	Riunioni del Comitato e nomina dell'esperto indipendente	14
4.2.	Flusso informativo	15
4.3.	Richiesta di informazioni e formulazione di osservazioni	16
5.	VALUTAZIONI DEL COMITATO SULL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE, SULLA CONVENIENZA ECONOMICA E SULLA CORRETTEZZA SOSTANZIALE E PROCEDIMENTALE DELL'OPERAZIONE	17
5.1.	Interesse al compimento dell'Operazione e convenienza economica della stessa	17
5.2.	Correttezza sostanziale e procedimentale	25
6.	CONCLUSIONI	25

1. INTRODUZIONE

Il Comitato è chiamato a esprimere il proprio parere (il “Parere”) in merito alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra Acea e Roma Capitale (“RC” insieme con Acea le “Parti”) che concerne (i) lo scioglimento anticipato consensuale dei rapporti contrattuali relativi al servizio di gestione dell’illuminazione pubblica affidato da RC ad Acea e all’uso gratuito dei beni demaniali a favore di quest’ultima, nonché (ii) la definizione, anche in logica transattiva, delle partite debitorie inerenti il predetto servizio (l’“Operazione”), come meglio descritto al paragrafo 2 che segue.

Si ricorda che in conformità alla delibera di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 296/2015/R/COM, che ha stabilito obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per il settore elettrico e per il gas e nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Servizio (come *infra* definito), la gestione dell’illuminazione pubblica è demandata da Acea ad areti S.p.A. (“areti”), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Acea stessa. Peraltro, tale servizio è stato affidato da Acea ad areti già con contratto di appalto sottoscritto in data 5 aprile 2007 e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del Contratto di Servizio (come *infra* definito) che prevede la possibilità che l’illuminazione pubblica sia gestita da “Acea o da società da essa controllate”.

Il Parere è espresso in ottemperanza a quanto indicato all’art. 6 della Procedura OPC e all’art. 8 del Regolamento Consob.

Si precisa che nel seguito il termine “*management*” indica i seguenti signori (come di volta in volta intervenuti nei diversi incontri con il Comitato ovvero individuabili come sottoscrittori di documenti nel seguito menzionati): Pierfrancesco Ragni, *Deputy General Manager Corporate*, Giovanni Papaleo, *Deputy General Manager Operations*, Elisabetta Scosceria, *Responsabile Legal Affairs*, Sabrina Di Bartolomeo, *Responsabile Administration Finance & Control*, Massimo Bonato, precedente Amministratore Delegato di areti, Giulio Antonio Carone, attuale Amministratore Delegato di areti e Paola Cianciaruso, *Responsabile Legale e Societario* di areti.

2. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OPERAZIONE

2.1. I fatti e la cronologia dell’Operazione

- (i) In data 2 dicembre 1998, veniva stipulato, con atto Rep. n. 736/*bis*, tra Acea e RC, il contratto di servizio per l’affidamento ad Acea del servizio di illuminazione pubblica per il periodo 1998-2004 (successivamente prorogato in data 24 aprile 2002, con atto Rep. n. 4856, sino al 31 maggio 2005). Per completezza, si ricorda che la gestione diretta del servizio di illuminazione pubblica a favore di Acea (a suo tempo Acea – Azienda Comunale Elettricità e Acque, azienda municipalizzata del Comune di Roma) era stata disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 462 in data 7 agosto 1989;
- (ii) con deliberazione n. 897 del 20 aprile 1999 della Giunta Comunale venivano affidati in concessione gratuita e in uso esclusivo ad Acea, per la durata di 30 anni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 (quindi sino al 31 dicembre 2027), i beni demaniali destinati al servizio di illuminazione pubblica e veniva approvato lo schema della convenzione volta a disciplinare i rapporti tra RC, quale concedente, e Acea, quale concessionaria (la “Concessione dei Beni Demaniali”);
- (iii) in data 23 giugno 1999, con atto Rep. n. 1459, veniva stipulata la “Concessione

*accessiva alla concessione all’Acea S.p.A. dei beni demaniali destinati al servizio di illuminazione pubblica”, per la durata di 30 anni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 (quindi sino al 31 dicembre 2027) e connessa all’affidamento del servizio di illuminazione pubblica ad Acea (la “**Convenzione Accessiva**”);*

- (iv) in data 13 febbraio 2007, con scrittura privata autenticata tra Acea e RC, veniva stipulato il contratto di servizio di illuminazione pubblica per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2015 (il “**Contratto di Servizio**”), successivamente modificato in data 15 marzo 2011 mediante la sottoscrizione di un accordo di adeguamento (l’**Accordo di Adeguamento**) che, *inter alia*, prorogava la scadenza del Contratto di Servizio al 31 dicembre 2027, così da allinearli al termine della Concessione Accessiva;
- (v) in data 17 giugno 2016, con scrittura privata autenticata tra Acea e RC, veniva sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Servizio e dell’Accordo di Adeguamento (l’**Accordo Modificativo**), per disciplinare i termini e le condizioni del progetto di trasformazione dei corpi illuminanti degli apparecchi di illuminazione stradale con apparecchi a tecnologia LED, progetto approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 197 del 18 giugno 2015;
- (vi) in data 1° dicembre 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**”) inviava un proprio parere, prot. n. S3467 (che richiamava la propria precedente segnalazione n. AS/999/2012), a RC con cui auspicava “*che il Comune di Roma alla luce della improrogabile cessazione dell’affidamento in oggetto al 31 dicembre 2020 [in applicazione del disposto di cui all’art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012], proceda senza ulteriori ritardi a un nuovo affidamento del servizio di illuminazione pubblica comunale”, tenuto conto della “illegittimità dell’attuale affidamento in-house del servizio di illuminazione pubblica comunale e della necessità di un nuovo affidamento con procedure di selezione pubblica”.*

Trattandosi di un parere reso ai sensi dell’art. 22 della L. n. 287/1980 recante “Attività consultiva”, il *management* di Acea - con nota del 22 settembre 2023 in risposta a richieste di chiarimento formulate dal Comitato ai fini di questo Parere – ha riferito di ritenere che il parere AGCM “*sembra avere funzioni di mero indirizzo*” e che “*Attesa la sua natura non vincolante, dunque, è davvero dubbia la possibilità di poterlo considerare come un atto deliberativo oggetto di autonoma impugnazione*”;

- (vii) con nota, prot. n. DG/15591, dell’11 dicembre 2020, alla luce del parere 1° dicembre 2020 dell’AGCM, RC evidenziava ad Acea l’opportunità di condividere la posizione dell’Autorità e quindi di considerare il 31 dicembre 2020 quale data di scadenza del Contratto di Servizio e di risolvere consensualmente, a tale data, il Contratto di Servizio stesso.

Con deliberazione G.C. n. 359 del 30 dicembre 2020, la Giunta Capitolina sottolineava la necessità di affrontare il tema relativo alla definizione delle condizioni di gestione degli impianti e di erogazione del servizio di illuminazione pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante la sottoscrizione di un contratto ponte, e la necessità di avviare un confronto con Acea in ordine al rilievo mosso dall’AGCM sul fatto che il Contratto di Servizio fosse stato stipulato a condizioni di minore convenienza rispetto alle condizioni contrattuali CONSIP (“convenzione CONSIP - LUCE 3”) in vigore per i servizi di illuminazione pubblica;

- (viii) con lettera, prot. n. 5962/P, del 15 dicembre 2020, Acea ribadiva la propria

posizione a sostegno della validità fino al 31 dicembre 2027 sia del Contratto di Servizio sia della Convenzione Accessiva e l'inapplicabilità ad Acea del disposto di cui all'art. 34, comma 15, del D.L. n. 179/2012, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui al comma 22 del medesimo articolo; quindi, non aderendo alla posizione dell'AGCM, Acea si opponeva a qualsivoglia modifica dei termini e delle condizioni, anche economici, del Contratto di Servizio, rilevando che ciò avrebbe potuto minare l'interesse di Acea alla prosecuzione del predetto rapporto contrattuale. Acea si rendeva peraltro disponibile ad addivenire a una risoluzione consensuale anticipata del Contratto di Servizio al 31 dicembre 2020 e a valutare la prosecuzione del rapporto (alle medesime condizioni anche economiche) sino all'individuazione da parte di RC di un nuovo operatore ad esito delle procedure di legge per l'affidamento del servizio pubblico di illuminazione; ciò a condizione che i crediti dalla stessa vantati nei confronti di RC, derivanti dalla gestione del servizio pubblico di illuminazione, venissero integralmente corrisposti. È importante ricordare che, già a decorrere dal 2017, RC aveva sollevato talune contestazioni in merito al servizio offerto da Acea e aveva sospeso il pagamento di parte dei relativi corrispettivi;

- (ix) in data 8 febbraio 2021, RC comunicava ad Acea gli esiti delle analisi svolte sulla congruità e convenienza economica dei termini e delle condizioni del Contratto di Servizio, riconoscendo *“la congruità e convenienza delle condizioni economiche attualmente in essere rispetto ai parametri qualitativi ed economici della convenzione CONSIP - LUCE 3”* e confermando *“la correttezza dei corrispettivi applicati per il servizio di illuminazione pubblica”*;
- (x) con comunicazione in data 15 luglio 2021, RC effettuava una ricognizione delle partite di debito, individuando il perimetro dei crediti che sarebbero stati oggetto di pronta liquidazione, quelli oggetto di futura liquidazione in quanto mancanti, in quel momento, di espressa copertura a bilancio, e quelli contestati (tra i quali taluni crediti rientranti nella c.d. *“attività di manutenzione extra-ordinaria – MEXO”*);
- (xi) nel corso del 2021, RC procedeva al pagamento di taluni dei predetti crediti a favore di Acea per un ammontare complessivamente pari a circa Euro 75 milioni;
- (xii) con la deliberazione n. 312 dell'11 agosto 2022, la Giunta Capitolina ha effettuato una ricognizione dello stato debitorio di RC nei confronti di Acea/areti al 31 dicembre 2021, tenuto conto dei crediti vantati da RC (quali i crediti derivanti da penali contrattuali a carico di Acea e dal mancato pagamento degli oneri economici conseguenti e connessi alle domande di concessione di occupazione del suolo pubblico relative ai lavori riguardanti il servizio di illuminazione pubblica) e delle relative coperture finanziarie; tuttavia, con nota del 23 settembre 2022, veniva condizionato l'avvio delle procedure amministrative e contabili per la liquidazione dei *“crediti riconoscibili”* a una *“formale presa d'atto”* da parte di Acea/areti del prospetto di debiti allegato alla predetta delibera e, di conseguenza, alla rinuncia da parte di Acea dei crediti ritenuti da RC non riconoscibili;
- (xiii) a seguito del rifiuto di Acea di procedere alla predetta *“presa d'atto”* e quindi di rinunciare a parte dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di RC, proseguivano le interlocuzioni fra le Parti finalizzate al raggiungimento di un accordo che definisse l'esposizione debitoria di RC nei confronti di Acea e i termini per i relativi pagamenti e che disciplinasse lo scioglimento anticipato per mutuo consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1321 e 1372 cod. civ., del Contratto di

Servizio e della Convenzione Accessoria (l'“**Accordo Transattivo**”).

2.2. Principali attività sino ad ora svolte per il perfezionamento dell'Operazione

- (i) In data 23 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Acea, preso atto del parere dell'AGCM, ha deliberato, *inter alia*, l'avvio di un'iniziativa giudiziaria diretta a far valere l'efficacia del Contratto di Servizio - efficacia che RC aveva posto in dubbio ritenendo che, alla luce del citato parere dell'AGCM, potesse ricorrere addirittura un “*caso denegato di dichiarazione di nullità*” - e a chiederne l'adempimento con condanna di RC all'integrale pagamento del relativo credito vantato da Acea, avendo RC effettuato solo pagamenti parziali a titolo di “*equo compenso per ingiustificato arricchimento*”.

Nel formulare le predette determinazioni, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del parere dei Professori Zaccheo e Cintioli del 18 novembre 2020, secondo i quali Acea aveva titolo a far valere l'efficacia del Contratto di Servizio e ad azionare il credito il cui riconoscimento sarebbe stato probabilmente oggetto di un giudizio ordinario (il “**Parere novembre 2020**”). Acea aveva chiesto ai Professori Zaccheo e Cintioli di “*prendere in esame il rapporto in forza del quale Acea S.p.A. gestisce il servizio di illuminazione pubblica di Roma Capitale e di verificare se le relative fonti contrattuali [...] possano dirsi validi e tuttora efficaci e quali iniziative possano essere intraprese a tutela dei diritti di Acea medesima*”;

- (ii) facendo seguito a quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2020, è stata subito intrapresa, da parte delle diverse funzioni interne di Acea, un'attività di ricognizione dei crediti relativi al servizio di illuminazione pubblica e vantati da quest'ultima nei confronti di RC;
- (iii) in data 20 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la diversa natura dei crediti, la complessità documentale a supporto degli stessi nonché la possibile intervenuta prescrizione di taluni di essi, e, tenuto conto anche delle valutazioni del Prof. Zaccheo, ha definito la strategia processuale da perseguire, identificata nella predisposizione di separati ricorsi ingiuntivi, sulla base della diversa natura della prestazione sottesa;
- (iv) in data 10 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha preso, quindi, atto che erano stati predisposti i primi due ricorsi ingiuntivi, per le partite di credito relative alle voci “*Ammodernamento e Sicurezza*” e “*Piano LED*”;
- (v) in data 22 febbraio 2021 è stato rilasciato un parere dei Professori Zaccheo e Cintioli che, richiamando il Parere novembre 2020, ha esaminato “*i fatti accaduti successivamente con riguardo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica di Roma Capitale*”, evidenziando in particolare l'importanza della comunicazione di RC dell'8 febbraio 2021 (di cui al precedente paragrafo 2.1 punto (ix) del presente Parere) con cui, secondo gli scriventi, RC aveva effettuato “*un vero e proprio riconoscimento di debito*” (il “**Parere febbraio 2021**”);
- (vi) in data 1° marzo 2021, considerato che era in corso la preparazione di ulteriori ricorsi ingiuntivi e preso atto del Parere febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che - tenuto conto dell'avvio di interlocuzioni in un tavolo tecnico instaurato con RC al fine di definire i crediti vantati da Acea nei confronti di RC stessa - non ricorressero più le condizioni per dar seguito alle iniziative giudiziarie e

quindi di sospenderne la relativa adozione;

- (vii) in data 21 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di porre in essere le attività prodromiche a una ripresa dell'iniziativa giudiziaria qualora l'interlocuzione con RC non avesse condotto a una ripresa dei pagamenti dei crediti vantati da Acea in tempi brevi. Tra i mesi di giugno e luglio 2021 è quindi ripresa l'attività di predisposizione dei ricorsi ingiuntivi;
- (viii) in data 22 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della comunicazione di RC del 15 luglio 2021 (di cui al precedente paragrafo 2.1 punto (x) del presente Parere) e in particolare della contestazione da parte della stessa dei crediti "MEXO";
- (ix) in data 28 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della lettera del Sindaco di Roma del 27 luglio 2021 con cui si fornivano ad Acea rassicurazioni in merito al rispetto delle tempistiche (indicate nella comunicazione di RC del 15 luglio 2021) per la liquidazione dei crediti riconosciuti da RC. Nella predetta seduta, il Consiglio di Amministrazione ha espresso, seppur in via preliminare, un orientamento favorevole all'avvio - nell'eventualità che entro il 30 settembre 2021 Acea non avesse acquisito evidenza del completamento dell'*iter* per il pagamento dei crediti ritenuti riconosciuti e liquidabili da RC nella citata comunicazione - di una o più iniziative giudiziarie dirette a chiedere la condanna di RC all'integrale pagamento del credito;
- (x) in data 4 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione - anche tenuto conto della comunicazione n. QN189219 del 1° ottobre 2021 con cui RC riconosceva l'importo di taluni crediti, dei quali alcuni erano "*in corso di liquidazione*" entro il 12 ottobre 2021 - ha deliberato che non ricorressero condizioni tali da richiedere l'avvio di iniziative giudiziarie dirette a conseguire la condanna di RC all'integrale pagamento del credito e di proseguire ogni collaborazione e interlocuzione con gli uffici di RC dirette a completare l'*iter* per la liquidazione dei crediti già riconosciuti e per la verifica degli aspetti di natura tecnico-amministrativa relativi ai crediti ancora in via di definizione;
- (xi) nel corso delle riunioni del 10 novembre 2021 e del 3 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della prosecuzione delle interlocuzioni con RC volte a definire i crediti ancora non pagati e della proposta di risoluzione consensuale del Contratto di Servizio subordinatamente all'individuazione del nuovo operatore per l'affidamento del servizio pubblico di illuminazione;
- (xii) in data 27 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dello stato dei pagamenti e del riepilogo dei debiti/crediti verso l'Amministrazione Capitolina, mentre in data 14 settembre 2022 ha preso atto della deliberazione n. 312 dell'11 agosto 2022 della Giunta Capitolina (di cui al precedente paragrafo 2.1 punto (xii) del presente Parere);
- (xiii) in data 31 ottobre 2022, è stato rilasciato un parere dal Prof. Zaccheo in merito alla "*percorribilità giuridica di un accordo risolutivo al 31 dicembre 2020 dei vigenti contratti tra Roma Capitale e Acea, con efficacia transattiva anche delle pretese creditorie della seconda, solo parzialmente riconosciute dalla prima*". Il Prof. Zaccheo ha osservato che il rapporto tra le Parti avrebbe potuto essere definito in un unico documento che prevedesse: (a) la risoluzione consensuale del Contratto di Servizio con efficacia al 31 dicembre 2020, ma subordinata (*i.e.*, sospensivamente condizionata) all'avvenuta

identificazione da parte di RC del nuovo affidatario mediante gara a evidenza pubblica e all'effettiva presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo, e (b) la definizione dei crediti vantati da Acea nei confronti di RC parzialmente riconosciuti da quest'ultima (il "**Parere ottobre 2022**"). In questo modo, a giudizio del Prof. Zaccheo, sarebbe stata coniugata l'esigenza – espressa da RC – di rispettare il dettato dell'AGCM di considerare cessato il Contratto di Servizio al 31 dicembre 2020, con l'esigenza di regolare i termini e le condizioni della prosecuzione del servizio da parte di Acea sino all'identificazione del nuovo operatore economico "*in una cornice formale e di legittimità a tutela di entrambe le parti*";

- (xiv) in data 1° novembre 2022, il Prof. Cintioli ha espresso il parere che "*l'ipotesi prospettata dall'amministrazione di un contratto ponte, in quanto nuovo affidamento disposto in assenza delle necessarie procedure di evidenza pubblica, si risolverebbe in una illegittima e non consentita prosecuzione del rapporto in favore di Acea*", condividendo così la posizione espressa dal Prof. Zaccheo circa l'opportunità di sottoscrivere un accordo transattivo che prevedesse una risoluzione consensuale del Contratto di Servizio, subordinata alla condizione sospensiva dell'avvenuta identificazione del nuovo affidatario mediante gara a evidenza pubblica (il "**Parere Cintioli novembre 2022**");
- (xv) in data 17 novembre 2022, il Prof. Zaccheo ha rilasciato ad Acea un parere in merito all'esistenza e/o esigibilità dei crediti vantati da Acea nei confronti di RC (il "**Primo Parere Zaccheo novembre 2022**") e un parere relativo agli interessi moratori maturati sui crediti di Acea nei confronti di RC a decorrere dal 2011 (il "**Secondo Parere Zaccheo novembre 2022**");
- (xvi) in data 20 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha qualificato l'Operazione come "operazione con parte correlata" ai sensi dell'art. 6 della Procedura OPC e dell'art. 8 del Regolamento Consob, in considerazione di quanto indicato al successivo articolo 3 del presente Parere, e ha ritenuto che dovesse essere il Collegio Sindacale (nelle persone dei dottori Maurizio Lauri (Presidente), Pina Murè e Maria Francesca Talamonti) il soggetto chiamato a svolgere il ruolo di c.d. "presidio equivalente", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob e di quanto previsto dall'allora vigente Procedura per le operazioni con Parti Correlate di Acea;
- (xvii) con nota del 30 marzo 2023, il Collegio Sindacale ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di voler sospendere la procedura di selezione di un consulente legale indipendente ai sensi del paragrafo 3.1 dell'allora vigente Procedura per le operazioni con Parti Correlate di Acea – pur avendo già dato corso a una procedura di *beauty contest* - in considerazione dell'approssimarsi dell'Assemblea dei soci e della conseguente nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Comitato Operazioni con Parti Correlate. Tali nomine, infatti, a giudizio del Collegio Sindacale avrebbero potuto far "*venire meno i fattori che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di una competenza in materia al Collegio Sindacale quale Presidio Equivalente, anche per l'Operazione IP finora istruita*";
- (xviii) in data 18 aprile 2023, l'Assemblea dei soci di Acea ha nominato i nuovi organi sociali e in data 10 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione neo-nominato ha costituito il Comitato Operazioni con Parti Correlate composto dai signori Angelo Piazza (Presidente), Luisa Melara, Patrizia Rutigliano, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso e Antonella Rosa Bianchessi;

- (xix) in data 14 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare l'allora vigente Procedura per le operazioni con Parti Correlate, eliminando la previsione che considerava *tout court* "Parte Correlata" anche il componente del Comitato tratto dalla lista del socio che fosse "Parte Correlata" nell'operazione. A seguito della predetta modifica e in considerazione del fatto che tutti i componenti del Comitato si sono dichiarati "Amministratori Indipendenti Non Correlati" all'Operazione (ivi inclusi, quindi, anche Angelo Piazza e Luisa Melara tratti dalla lista presentata da RC) e che, quindi, il Comitato non ha ritenuto di avvalersi di alcun "Presidio Equivalente", il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso al Comitato la documentazione relativa all'Operazione al fine di poter proseguire nella relativa istruttoria;
- (xx) a seguito delle interlocuzioni intercorse tra le Parti in merito alla predisposizione dell'Accordo Transattivo, le stesse sono giunte alla relativa definizione con la bozza trasmessa da RC ad Acea con comunicazione prot. N. 49165 del 14 luglio 2023. Tale bozza è stata oggetto di esame da parte del Prof. Zaccheo che, con parere rilasciato in data 20 luglio 2023, ha concluso osservando che "*la bozza di accordo transattivo ha significative utilità per Acea*" (il "**Parere luglio 2023**"); per comodità, quest'ultimo parere e il Parere novembre 2020, il Parere febbraio 2021, il Parere ottobre 2022, il Parere Cintioli novembre 2022, il Primo Parere Zaccheo novembre 2022 e il Secondo Parere Zaccheo novembre 2022, sono nel seguito definiti i "**Pareri**".

È importante sin d'ora osservare che i Pareri, cui si è fatto riferimento per la ricostruzione fattuale e documentale dei rapporti tra Acea e RC (svoltisi per oltre 20 anni), hanno affrontato in particolare alcune tematiche di maggior rilievo:

- (i) quanto alla validità o meno del Contratto di Servizio, hanno concluso che "il parere dell'Autorità "*non abbia carattere vincolante*" (cfr. Parere luglio 2023) e che il Contratto di Servizio sia pienamente valido ed efficace sino alla sua naturale scadenza del 31 dicembre 2027 (cfr. Parere novembre 2020, Parere ottobre 2022 e Parere luglio 2023) e "*non si è sciolto per effetto dell'avveramento della data del 31/12/2020 [i.e., data indicata nel parere dell'AGCM] (cfr. Parere febbraio 2021)" e che "non essendo imputabile ad Acea alcun inadempimento che possa legittimare lo scioglimento anticipato del rapporto per responsabilità di quest'ultima, l'unica via percorribile, per giungere allo scioglimento del rapporto, è la risoluzione consensuale del medesimo ex art. 1321 cod. civ. ad opera delle parti"* (cfr. Parere ottobre 2022);
- (ii) quanto alle possibili iniziative giudiziali che Acea avrebbe potuto intraprendere, hanno rilevato che il rischio di contenzioso è in *re ipsa* posto che anche l'Accordo Transattivo dà atto delle reciproche contestazioni mosse dalle parti;
- (iii) quanto infine ai crediti di Acea contestati da RC, hanno rilevato che tale posizione creditoria si compone di diverse voci: alcune di esse sono state oggetto di contestazione da parte di RC; altre risultano "*incerte e richiederebbero una controversia di natura ordinaria volta al loro accertamento [...] controversia che avrebbe durata non inferiore a tre-quattro anni*" con esito imprevedibile (cfr. Primo Parere Zaccheo novembre 2022).

Inoltre, si noti che l'AGCM non ha emesso un provvedimento volto a rendere invalido (e comunque non eseguibile dai contraenti) il Contratto di Servizio, ma ha comunicato alla sola RC un parere che è stato ritenuto non vincolante, con valenza e "*funzione di mero indirizzo*", che come tale consentirebbe alla Parti di gestire in ambito transattivo il futuro rapporto contrattuale nei termini prospettati nell'Accordo Transattivo: il *management*, con comunicazione in data 22 settembre 2023, ha dichiarato che "*la sottoscrizione dell'Accordo consegue proprio alla volontà di*

Roma Capitale di dar corso al parere espresso dall'AGCM, sia pur ai termini ed alle condizioni contenuti nell'Accordo che è volto ad una consensuale conclusione anticipata del rapporto contrattuale in essere”.

2.3. I principali termini dell'Operazione

Il Comitato ha analizzato la bozza dell'Accordo Transattivo i cui principali termini e condizioni, come illustrati dal *management*, sono di seguito riportati.

a) Oggetto

L'Accordo Transattivo è volto a disciplinare i termini e condizioni dello scioglimento per mutuo consenso ai sensi degli artt. 1321 e 1372 cod. civ. (i) del Contratto di Servizio, (ii) dell'Accordo di Adeguamento, (iii) dell'Accordo Modificativo, e (iv) della Convenzione Accessiva, oltre che dei successivi atti e patti di modifica e/o integrazione e/o proroga o differimento della durata (congiuntamente, gli “**Accordi**”), definendo le partite debitorie pendenti tra le Parti.

b) Data di efficacia dello scioglimento del Contratto di Servizio e della Convenzione Accessiva

Lo scioglimento del Contratto di Servizio e della Convenzione Accessiva è previsto che acquisti efficacia “(i) alla data di effettiva presa in carico del servizio di illuminazione pubblica da parte dell'operatore economico individuato all'esito dell'esperimento da parte di Roma Capitale delle procedure di legge per il nuovo affidamento del servizio di illuminazione pubblica e (ii) comunque entro il 31 dicembre 2025, a condizione, in tale ultima ipotesi, che sia stato corrisposto da Roma Capitale tutto quanto dovuto per le prestazioni rese da Acea, e per essa dalla propria controllata areti s.p.a., sino a tale data”. La condizione indicata nella lett.(ii) deve intendersi riferita al pagamento delle somme che, dopo la stipula dell'Accordo Transattivo (e in aggiunta a quelle dovute in forza di quest'ultimo), saranno regolarmente fatturate per prestazioni rese in futuro e non contestate entro il novantesimo giorno precedente tale data.

c) Gestione del servizio nelle more dell'affidamento dello stesso all'operatore economico subentrante

Nelle more dell'affidamento del servizio all'operatore economico subentrante, è previsto che la gestione del servizio sia effettuata alle condizioni tecniche ed economiche di cui all'attuale Contratto di Servizio, contemplando sia la gestione sia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché le estensioni di rete che si dovessero rendere necessarie al fine di assicurare “i previsti livelli di sicurezza stradale e territoriale”.

In particolare, è previsto che, nelle more del verificarsi della condizione sospensiva di efficacia dello scioglimento consensuale del Contratto di Servizio e della Convenzione Accessiva (cfr. il precedente paragrafo 2.3 lett. b), gli interventi di “*manutenzione straordinaria – MEXO*” e le attività di ammodernamento e sicurezza degli impianti, come disciplinati nell'Accordo Modificativo, si considerino autorizzati, in caso di silenzio di RC decorsi 90 giorni dalla trasmissione dei relativi piani, nei termini e secondo le modalità di cui all'Accordo Modificativo.

d) Attività di fatturazione e liquidazione dei principali corrispettivi contrattuali

L'Accordo Transattivo semplifica e uniforma la regolamentazione delle attività di fatturazione e liquidazione dei principali corrispettivi contrattuali, dettagliandone i nuovi

termini e condizioni, a parziale modifica e integrazione di quanto previsto nell'Accordo di Adeguamento e nell'Accordo Modificativo.

È previsto che Acea trasmetta:

- (i) con cadenza mensile, le fatture relative al canone annuo ordinario di cui all'Accordo di Adeguamento, insieme alla relativa documentazione attestante le modalità di calcolo;
- (ii) con cadenza trimestrale, le fatture relative al corrispettivo per gli interventi di “*manutenzione extra-ordinaria – MEXO*” e per le attività di ammodernamento e sicurezza, a titolo di acconto, nella misura dell'80% dello stato di avanzamento dei rispettivi piani, allegando i relativi *report*.

Inoltre, è previsto che le somme di cui ai punti (i) e (ii) sopra citati siano fatturate da Acea senza necessità - da parte di RC - di verifiche dei *report* e di rilascio dell'autorizzazione a fatturare. Si prevede che RC provveda alla liquidazione degli importi relativi alle predette fatture nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle medesime.

L'Accordo Transattivo indica, altresì, in dettaglio, la documentazione che Acea dovrà trasmettere ai fini del conguaglio del corrispettivo di cui al predetto punto (i) nonché per ottenere il saldo dei corrispettivi di cui al predetto punto (ii), cosicché RC possa provvedere a valutare e approvare quanto trasmesso entro e non oltre, rispettivamente, 90 giorni e 120 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. All'esito di tale approvazione, Acea provvederà a fatturare il saldo dei corrispettivi maturati nell'anno di riferimento e RC provvederà a liquidare le fatture nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

e) Riconsegna dei beni demaniali destinati all'espletamento del servizio di illuminazione pubblica

È previsto che la riconsegna dei beni demaniali destinati all'espletamento del servizio di illuminazione pubblica avvenga in conformità alla Convenzione Accessiva, al Contratto di Servizio e all'Accordo di Adeguamento, al momento della effettiva presa in carico del servizio da parte del gestore entrante, con redazione di apposito verbale sottoscritto da RC, Acea e dal gestore entrante.

Allo scopo di consentire il subentro del nuovo gestore senza difficoltà di sorta e senza soluzione di continuità, sarà demandata a un tavolo tecnico l'elaborazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, di un apposito *addendum* tecnico volto a definire le modalità di riconsegna dei beni e di redazione del suddetto verbale.

f) Messa in sicurezza delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT dedicate al servizio di illuminazione pubblica non più in utilizzo

È previsto che RC “*si impegni a finanziare per Euro 4.600.000,00 il Piano di dismissione delle cabine*” e che Acea, anche per il tramite di areti, porti a compimento gli interventi di dismissione e messa in sicurezza, anche oltre la effettiva presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore. Come precisato dal *management*, nella nota inviata al Comitato in data 22 settembre 2023, “*il reperimento dei relativi fondi da parte di Roma Capitale è decisione autonoma di quest'ultima ed estranea ad Acea. Si tratta, quindi, di un riconoscimento di Roma Capitale, oggetto dell'Accordo, a favore di ACEa/areti con vincolo di destinazione a fondo perduto*”.

g) Pagamento dell'Importo Complessivo

È previsto che RC riconosca in favore di Acea, “*a saldo, stralcio e completa tacitazione di*

ogni pretesa” avanzata da quest’ultima nei confronti di RC, la somma complessiva e omnicomprensiva, IVA inclusa, di Euro 86.260.589,06 (l’**“Importo Complessivo”**).

L’Importo Complessivo si compone:

- della somma di Euro 79.811.386,91 per le pretese dipendenti dal rapporto contrattuale in essere relative a prestazioni rese da Acea/areti sino al 31 dicembre 2021;
- della somma di Euro 3.102.106,20 per trasformazioni a LED e impianti Giubilari, per i quali sussistono specifici impegni di spesa per complessivi Euro 7.100.555,90, di cui Euro 3.998.449,83 già liquidati;
- della somma di Euro 3.347.095,95 per il piano di trasformazione integrale dei corpi illuminanti funzionali con apparecchi di nuova tecnologia LED, c.d. **“Piano LED”**.

A ciò si aggiunga che l’Importo Complessivo è stato determinato al netto dei futuri *“ratei investimento”* non ancora fatturati, pari alla data del 31 dicembre 2021, a complessivi Euro 14.424.708,84, fatti salvi ulteriori aggiustamenti del prezzo secondo le modalità di cui all’Accordo di Adeguamento.

h) Piano di Rientro

È previsto che l’Importo Complessivo sia corrisposto, da RC ad Acea, come segue:

- (i) il 40% entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Transattivo;
- (ii) il 30% entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Transattivo;
- (iii) il 30% entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Transattivo (il **“Piano di Rientro”**).

Le rate del Piano di Rientro non producono interessi.

È consentito che il pagamento dell’Importo Complessivo avvenga - in tutto o in parte - anche tramite compensazione con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili dovuti da Acea in favore di RC, ivi inclusi i crediti a titolo di dividendo, *“rinunciando le Parti stesse espressamente e reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa connessa e accessoria rispetto al pagamento dei crediti indicati nonché dei dividendi disponibili alla data del presente Accordo [i.e., dell’Accordo Transattivo]”*.

Come indicato dal *management* di Acea, alla data del 31 dicembre 2022, i crediti di RC verso Acea a titolo di dividendo ammontavano a Euro 105.942.075,08, mentre le penali contrattuali, gli oneri economici relativi alle domande di concessione di occupazione del suolo pubblico relative ai lavori riguardanti il servizio di illuminazione pubblica, ammontavano a complessivi Euro 6.528.913,42.

i) Risoluzione dell’Accordo Transattivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

L’inesatto adempimento o il ritardo superiore a 90 giorni rispetto a ogni singola scadenza del Piano di Rientro comportano la decadenza dal beneficio del termine a carico di RC. In tal caso, RC sarà tenuta a saldare l’esposizione complessiva entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di Acea. Tuttavia, l’infruttuoso decorso del termine di cui al paragrafo h) punto (iii) che precede, senza che RC abbia provveduto all’integrale pagamento dell’Importo Complessivo, *“è causa di risoluzione del presente Accordo [i.e., dell’Accordo Transattivo] ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con il correlativo diritto di Acea S.p.A. di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa provocando la risoluzione del presente contratto mediante semplice comunicazione scritta di Acea ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., che potrà agire anche per il recupero dell’importo dalla medesima rinunciato di cui al precedente*

punto II [i.e., di cui al paragrafo j) che segue]".

Come meglio precisato nel successivo paragrafo 5.1 lett. f) del presente Parere, la risoluzione dell'Accordo Transattivo comporta la reviviscenza delle reciproche ragioni di credito oggetto di rinuncia nel contesto transattivo, ma Acea potrebbe anche avanzare pretese risarcitorie nei confronti di RC resasi inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

j) Rinuncia alle pretese di credito

In ragione anche della natura transattiva dell'Accordo Transattivo, è previsto che Acea, senza effettuare alcun riconoscimento e *“senza recesso dai propri diritti”*, rinunci alle proprie pretese di credito, per *“Euro 29.139.707,40 (oltre a Euro 27.842.108,95 a titolo di interessi di mora al 31 dicembre 2021 e per Euro 5.379.992,64 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 31 dicembre 2022)”* e, in generale, riconosca, con il pagamento dell'Importo Complessivo, di non avere nessuna ulteriore pretesa nei confronti di RC.

Per contro, si prevede che RC rinunci, *“senza riconoscimento alcuno e senza recesso dai propri diritti”* (i) ad ogni ulteriore eventuale pretesa connessa e/o accessoria al pagamento dei dividendi disponibili alla data dell'Accordo Transattivo, nonché all'importo pari a Euro 2.782.887,30 richiesto ad Acea - e per essa ad areti - a titolo di penale contrattuale per ritardi nei lavori di realizzazione del *“Piano LED”* e (ii) all'applicazione, in relazione ai lavori effettuati e ai servizi prestati alla data del 31 dicembre 2022, di ulteriori eventuali penali previste dal Contratto di Servizio, dall'Accordo di Adeguamento e dall'Accordo Modificativo. In aggiunta, è previsto che RC rinunci ai crediti relativi ai diritti di istruttoria non versati per le istanze di occupazione di suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica e dichiararsi di non avere più nulla a pretendere da Acea - ovvero da areti, del cui comportamento Acea risponde ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. - per oneri economici conseguenti e connessi alle domande di concessione di occupazione del suolo pubblico relative ai lavori riguardanti il servizio di illuminazione pubblica richiesti sino alla data di sottoscrizione dell'Accordo Transattivo. A tal fine, è previsto che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, Acea e RC abbandonino i relativi giudizi in corso con spese di lite integralmente compensate tra le medesime. Al riguardo, il Comitato è stato informato dal *management* che si tratta di un unico giudizio pendente relativo ai canoni e ai diritti di istruttoria per licenze di occupazione del suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica, il cui pagamento era stato richiesto ad Acea/areti da RC, attraverso i singoli Municipi competenti per territorio, sebbene il Contratto di Servizio prevedesse espressamente che *“l'affidamento del servizio ... comporta l'uso gratuito del soprasuolo, del suolo e del sottosuolo di proprietà del Comune”* (sul punto cfr. anche il successivo paragrafo 5.1. (e)(ii)).

Per maggiore analisi e altri dettagli si rinvia al successivo paragrafo 5.1 lett. e) punto (ii) del presente Parere.

k) Natura dell'Accordo Transattivo

L'Accordo Transattivo, per esplicita volontà delle parti, non ha natura novativa rispetto a tutti i precedenti rapporti e obblighi tra le Parti, sicché - come già si è visto sopra - nel caso di sua risoluzione vi sarebbe la reviviscenza delle rispettive originarie obbligazioni (*i.e.*, posizioni creditorie e diritti) che appunto non vengono sostituite da nuove e diverse obbligazioni.

E' altresì previsto che l'Accordo Transattivo definisca *“per intero fino alla data di sottoscrizione ogni controversia, anche solo potenziale e ancora non incardinata e pure se in*

ipotesi oggetto di possibili diverse impostazioni giuridiche e rivendicative, avente titolo, tanto in via contrattuale quanto in via extracontrattuale”, con riferimento a qualsiasi eventuale pretesa, ancorché mai prima d’ora menzionata, originata, connessa, derivata e/o dipendente dai rapporti e/o titoli menzionati nel presente Parere.

1) Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, relativa all’interpretazione e/o alla validità e/o all’efficacia e/o all’esecuzione e/o alla risoluzione dell’Accordo Transattivo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

2.4. Tempistica indicativa dell’Operazione

Secondo quanto riferito al Comitato, si prevede che la sottoscrizione dell’Accordo Transattivo avvenga non appena esaurite le procedure autorizzative da parte di RC.

3. APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA PARTI CORRELATE

L’Operazione è stata qualificata da Acea come “operazione con parte correlata” ai sensi dell’art. 6 della Procedura OPC e dell’art. 8 del Regolamento Consob e ciò in considerazione del fatto che RC controlla, ex art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., Acea, detenendo il 51% del capitale sociale di quest’ultima. RC è, quindi, “Parte Correlata” di Acea ai sensi del paragrafo 1.2 della Procedura OPC e della relativa Appendice nonché dell’art. 3 lett. (a) del Regolamento Consob.

Inoltre, Acea ha qualificato l’Operazione come un’*“operazione di maggiore rilevanza”* stante il superamento delle soglie previste ai sensi dell’Allegato 1 alla Procedura OPC e dell’Allegato 3 del Regolamento Consob. In particolare, facendo riferimento all’ultimo documento contabile periodico pubblicato da Acea, il c.d. “Indice di rilevanza del controvalore” (come definito nell’Allegato 3 al Regolamento Consob) è superiore al 5%.

Pertanto, (i) il Consiglio di Amministrazione di Acea delibererà in merito all’Operazione previo motivato parere favorevole e vincolante del Comitato sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni; e (ii) in conformità all’art. 5 del Regolamento Consob e all’art. 7 della Procedura OPC sarà pubblicato, nei termini previsti da tali disposizioni, il documento informativo relativo all’Operazione.

4. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL COMITATO

4.1. Riunioni del Comitato e nomina dell’esperto indipendente

I termini e le condizioni essenziali dell’Operazione sono stati illustrati, prima al Collegio Sindacale, quale “Presidio Equivalente”, e poi al Comitato, attraverso un flusso informativo completo e aggiornato che ha consentito a tali organi di essere costantemente informati in relazione all’evoluzione delle attività poste in essere dal *management* di Acea e di poter svolgere compiutamente il proprio compito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2391-bis cod. civ., del Regolamento Consob e della Procedura OPC.

Nel corso della relativa istruttoria, il Comitato ha stabilito di avvalersi della facoltà ad esso attribuita dal paragrafo 3.1 della Procedura OPC, ai sensi del quale “*il Comitato OPC*

può farsi assistere, con oneri a carico della Società, da uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta, nel corso della valutazione di una operazione con parte correlata, lo ritenga necessario” e dal paragrafo 6.2.2, punto 3, della Procedura OPC, secondo cui il Comitato “qualora lo ritenga necessario, può [...] (ii) farsi assistere da uno o più esperti indipendenti da scegliersi secondo le modalità definite nell’articolo 3 della presente Procedura”.

A esito di un processo competitivo di selezione, Pedersoli Studio Legale (“**Pedersoli**”) è stato incaricato di fornire assistenza e consulenza legale al Comitato nell’ambito dell’Operazione, al fine del rilascio del presente Parere.

Per discutere degli aspetti dell’Operazione rilevanti ai fini del rilascio di questo Parere, il Comitato si è riunito il 24 luglio 2023, il 28 luglio 2023, il 2 agosto 2023, il 29 agosto 2023, 18 settembre 2023, il 25 settembre 2023 e il 27 settembre 2023. Per completezza si segnala che anteriormente alla nomina del Comitato, il Collegio Sindacale, quale “Presidio Equivalente”, si è riunito in data 12 gennaio 2023, 3 febbraio 2023, 15 febbraio 2023 e 23 marzo 2023.

Al riguardo, si segnala che alle riunioni del Comitato sono stati invitati a partecipare il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Maurizio Lauri e dei sindaci Claudia Capuano e Leonardo Quagliata (nel rispetto di quanto indicato all’art. 2, punto 6, della Procedura OPC) e il Responsabile della Segreteria del Consiglio di Amministrazione (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Acea approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2023, il “**Regolamento del Comitato**”) nonché i legali di Pedersoli.

Inoltre, la riunione del 24 luglio 2023 del Comitato si è svolta con la partecipazione dell’allora *Chief Operating Officer* e Presidente di areti Giovanni Papaleo e del consulente legale di Acea, Prof. Zaccheo, al fine di aggiornare il Comitato sugli sviluppi delle negoziazioni.

In data 27 settembre 2023, il Comitato si è riunito ed ha deliberato il presente Parere all’esito (i) della disamina della bozza dell’Accordo Transattivo trasmessa al Comitato in data 24 luglio 2023 e della nota informativa accompagnatoria; e (ii) di tutta l’attività istruttoria di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Parere.

Il Comitato ha approvato all’unanimità il presente Parere, ravvisando l’interesse di Acea al compimento dell’Operazione, quale emerge dalla bozza dell’Accordo Transattivo, e la convenienza e la correttezza formale e sostanziale della medesima Operazione.

4.2. Flusso informativo

La Società ha tempestivamente e costantemente informato il Comitato (e prima di esso il Collegio Sindacale) in merito all’Operazione. Inizialmente, in data 13 dicembre 2022 (ancor prima che il Consiglio di Amministrazione attribuisse formalmente al Collegio Sindacale il ruolo di “Presidio Equivalente”), il *management* di Acea ha condiviso con il Collegio Sindacale una nota informativa preliminare in merito all’Operazione sottoscritta dal *Chief Operating Officer* di Acea Giovanni Papaleo, dall’Amministratore Delegato di areti Massimo Bonato, dal Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Acea Fabio Paris e dal Responsabile della Funzione Affari Legali di Acea Elisabetta Scosceria; in data 18 gennaio 2023, su richiesta del Collegio Sindacale, ha inviato a quest’ultimo la prima bozza di accordo transattivo relativa alla definizione delle partite di crediti/debiti alla data del 31 dicembre 2021 e la prima bozza di accordo transattivo relativo allo scioglimento anticipato dei rapporti contrattuali, nonché la bozza di accordo transattivo “globale” predisposta da RC a seguito della richiesta di Acea di predisporre un

unico documento contrattuale e le successive bozze di tale accordo predisposte da Acea e, in risposta, da RC. Successivamente, con nota del 6 febbraio 2023, a seguito di talune richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali da parte del Collegio Sindacale, il *management* di Acea, per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, ha trasmesso a quest'ultimo le ulteriori bozze di Accordo Transattivo scambiate tra le Parti (l'ultima inviata da RC ad Acea in data 2 febbraio 2023).

Con la nota del 30 marzo 2023, richiamata al precedente paragrafo 2.2 punto (xvii) del presente Parere, il Collegio Sindacale ha sottolineato di aver “*continuato a monitorare lo stato di avanzamento dell’Operazione IP nel pieno rispetto dei compiti ad esso attribuiti e sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti*”, precisando di aver “*potuto svolgere l’istruttoria grazie alla ricezione di flussi informativi tempestivi e aggiornati dalle strutture competenti*”.

A seguito dell’insediamento del Comitato, il *management* di Acea, per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione ha trasmesso allo stesso, in data 24 luglio 2023, il documento denominato “*Prima nota informativa, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 in merito all’operazione: Accordo transattivo con Roma Capitale finalizzato allo scioglimento del rapporto relativo al servizio di illuminazione pubblica e definizione delle partite debitorie inerenti al servizio stesso*” (a cui erano allegati anche i Pareri) unitamente al documento di presentazione denominato “*Illuminazione Pubblica*”.

Il *management*, inoltre, sempre per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, ha inviato al Comitato una comunicazione in data 22 settembre 2023 contenente le risposte ai quesiti formulati da quest'ultimo in una nota del 19 settembre 2023 e finalizzati a meglio comprendere i termini dell’Operazione.

Il Comitato ha, quindi, beneficiato della continua ricezione da parte di Acea, per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, della documentazione relativa all’Operazione che è stata oggetto di disamina durante le riunioni del Comitato indicate nel precedente paragrafo 4.1 del presente Parere.

Infine, con riguardo all’attività di supporto prestata da Pedersoli, si rileva che quest'ultimo ha ricevuto tempestiva comunicazione, da parte della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, delle informazioni di volta in volta trasmesse al Comitato. Questo ha consentito a Pedersoli di analizzare i documenti e formulare (nel corso delle riunioni del Comitato) osservazioni funzionali al rilascio di questo Parere, segnalando al Comitato eventuali richieste di informazioni e chiarimenti da porre agli organi delegati.

4.3. Richiesta di informazioni e formulazione di osservazioni

Nel corso della propria istruttoria, il Comitato ha formulato osservazioni e richieste di informazioni e chiarimenti agli organi delegati e agli *advisor* di Acea, principalmente finalizzati a comprendere e valutare i termini dell’Accordo Transattivo rilevanti ai fini del rilascio di questo Parere, ma anzitutto, seppure nel rispetto e nei limiti delle prerogative del Consiglio di Amministrazione di Acea, ai fini della migliore comprensione dell’Operazione nel suo complesso. In particolare, nel corso della riunione del 24 luglio 2023, il Comitato ha chiesto al *management* di illustrare nel dettaglio quanto riportato nella predetta Prima nota informativa, in pari data, in merito all’operazione oggetto dell’Accordo Transattivo, chiedendo seduta stante chiarimenti su termini e condizioni e attesi effetti della stessa. Inoltre, in data 19 settembre 2023, il Comitato ha inviato al *management* una serie di ulteriori quesiti, sempre funzionali a meglio comprendere i termini

dell'accordo.

Si rileva, infine, che nessun membro del Comitato né l'*advisor* legale designato dal medesimo Comitato ha mai partecipato, neanche in veste di semplice uditore, alla negoziazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo Transattivo.

5. VALUTAZIONI DEL COMITATO SULL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE, SULLA CONVENIENZA ECONOMICA E SULLA CORRETTEZZA SOSTANZIALE E PROCEDIMENTALE DELL'OPERAZIONE

5.1. Interesse al compimento dell'Operazione e convenienza economica della stessa

L'analisi del Comitato, volta a verificare la sussistenza o meno dell'interesse di Acea alla formalizzazione dell'Accordo Transattivo nonché la convenienza economica dello stesso, ha riguardato gli aspetti strategici ed economico-finanziari di seguito indicati.

Si precisa che, essendo l'Operazione un atto transattivo tra le Parti, non risulta ipotizzabile un confronto con operazioni analoghe sui mercati di riferimento né è possibile valutare se l'Accordo Transattivo sia stato o meno concluso a termini e condizioni di mercato, dovendo lo stesso essere giudicato nel suo complesso quale strumento contrattuale che - nella logica dell'*aliquid datum aliquid retentum* che caratterizza il negozio transattivo - deve essere capace di soddisfare la volontà di Acea e di RC di comporre amichevolmente le reciproche contestazioni e pretese, e in definitiva deve essere idoneo a rappresentare e tutelare l'interesse e la convenienza di Acea alla sua stipulazione.

a) Vigenza del Contratto di Servizio sino al subentro del nuovo operatore economico

L'Accordo Transattivo prevede che lo scioglimento del Contratto di Servizio acquisti efficacia (i) alla data di effettiva presa in carico del servizio di illuminazione pubblica da parte dell'operatore economico individuato all'esito delle procedure di legge da parte di RC per il nuovo affidamento e (ii) comunque entro il 31 dicembre 2025, *“a condizione, in tale ultima ipotesi, che sia stato corrisposto da Roma Capitale tutto quanto dovuto per le prestazioni rese da Acea, e per essa dalla propria controllata areti s.p.a., sino a tale data”*.

Le Parti hanno, pertanto, convenuto di addivenire a una consensuale conclusione anticipata (rispetto alla scadenza prevista al 31 dicembre 2027) del Contratto di Servizio e ciò quale conseguenza della volontà di RC – come evidenziato dal *management* nella nota al Comitato del 22 settembre 2023 – *“di dar corso al parere espresso dall'AGCM, sia pur ai termini ed alle condizioni contenuti nell'Accordo”*. Infatti, come sottolineato dal Prof. Zaccheo nel Parere luglio 2023, *“Roma Capitale, nonostante il parere dell'AGCM, a fronte del netto rifiuto opposto da Acea, ha infine rinunciato alla pretesa di anticipare la scadenza [del Contratto di Servizio e della Convenzione Accessiva] al 31/12/2020”* e ha accettato che lo scioglimento abbia efficacia alla data di effettiva presa in carico del servizio di illuminazione pubblica da parte dell'operatore economico e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Ciò comporta che, garantendo la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità sino alla “presa in carico” dello stesso (o sino al 31 dicembre 2025), Acea è legittimata a *“proseguire nel rapporto (come del resto sta accadendo), ai termini attualmente previsti almeno sino al 31/12/2025”*.

Dal momento che l'oggetto del Contratto di Servizio riguarda un servizio pubblico essenziale che non consente all'affidatario (*i.e.*, Acea) di interrompere lo stesso per effetto

dello scioglimento del rapporto contrattuale che lo disciplina, si deve convenire sul fatto che per Acea sia particolarmente importante che le relative prestazioni siano regolate non da un semplice rapporto di fatto (come sarebbe accaduto se si fosse anticipata la scadenza del Contratto di Servizio al 31 dicembre 2020 senza che vi fosse stata la presa in carico del nuovo operatore economico), ma da un rapporto contrattuale; è quindi positivo che il servizio offerto da Acea prosegua (sino alla presa in carico del servizio da parte del nuovo operatore) in applicazione del Contratto di Servizio come peraltro modificato dall'Accordo Transattivo, in senso più favorevole ad Acea con riguardo alla disciplina relativa alle modalità e termini di pagamento (come meglio precisato alla successiva lett. d).

Inoltre, con riguardo all'identificazione da parte di RC del nuovo affidatario mediante gara a evidenza pubblica, il *management* ha dichiarato che “*non si ravvisano preclusioni alla partecipazione di Acea alla gara, né dal punto di vista normativo né dal tenore dell'accordo transattivo*”.

b) Definizione dei termini per la concessione dei beni demaniali

Come evidenziato nel Parere ottobre 2021, nel Parere ottobre 2022 e da ultimo nel Parere luglio 2023, l'eventuale cessazione anticipata del Contratto di Servizio non riguarderebbe anche la Convenzione Accessiva in quanto i beni demaniali di cui alla Convenzione dei Beni Demaniali “*pacificamente sono nella disponibilità di Acea sino al 31/12/2027*” (anche tenuto conto che tale termine non è stato trattato nel parere dell'AGCM). Conseguentemente, nel caso di scioglimento anticipato del Contratto di Servizio (rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2027), andrebbe anche disciplinato lo scioglimento della Convenzione Accessiva alla data di aggiudicazione del servizio al nuovo operatore al fine di consentire a quest'ultimo il relativo subentro.

L'Accordo Transattivo raggiunge questo risultato in quanto definisce tutti i rapporti contrattuali tra le Parti, ivi incluso lo scioglimento della Convenzione Accessiva, evitando così il “*paradossale risultato di un affidatario titolare del servizio, ma privo dei beni sui quali quel servizio insiste [il nuovo operatore], e al contrario un titolare di beni, che ne ha la responsabilità [Acea], privo della gestione degli stessi invece rimessa a un terzo*” (cfr. Parere ottobre 2022).

A ciò si aggiunga che l'Accordo Transattivo prevede che al momento dell'effettiva presa in carico del servizio da parte del nuovo operatore venga redatto un verbale sottoscritto da quest'ultimo e dalle Parti; prima di allora saranno demandate a un tavolo tecnico le modalità di tale subentro che dovranno essere riportate in un “*addendum*” che verrà inserito nel bando di gara insieme con specifiche disposizioni circa la conoscenza del subentrante dello stato di fatto e di diritto dei beni con la relativa rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti di RC e di Acea in ordine allo stato manutentivo degli stessi. Come rilevato nel Parere luglio 2023, “*la complessa previsione ha la funzione di impedire, pro futuro, al subentrante di imputare qualsiasi responsabilità, conseguente alla manutenzione dei beni ad Acea*” assicurando ad Acea “*significative tutele con riguardo ai potenziali rischi derivanti dal trasferimento di beni demaniali, soggetti ad obsolescenza*”.

c) Riconoscimento del credito a favore di Acea da parte di RC

Si ricorda che, con deliberazione n. 312 dell'11 agosto 2022 della Giunta Capitolina di cui al precedente paragrafo 2.1 punto (xii) del presente Parere, RC ha riconosciuto un credito, a favore di Acea, pari a Euro 104.246.540,80 (comprensivo di IVA) al 31 dicembre 2021 di cui circa Euro 46.800.000 con stanziamento e circa Euro 45.700.000 senza fondi (c.d. crediti fuori bilancio) e ciò a fronte di un importo preteso da Acea di Euro 133.386.247 (sempre

comprensivo di IVA). RC ha quindi considerato non dovuta la somma di Euro 29.139.797,40 (comprensivo di IVA) di cui circa Euro 14.100.000 per crediti commerciali e circa Euro 12.500.000 per interessi di mora, non riconoscendo le relative voci di debito.

Si ricorda che, con riferimento all'importo di Euro 104.246.540,80 (comprensivo di IVA), RC, con la nota del 23 settembre 2022, ha sollecitato l'avvio delle procedure amministrative e contabili per la liquidazione del predetto credito, unitamente alla disponibilità di Acea di rinunciare a crediti ad essa contestati pari alla somma di Euro 29.139.797,40 (comprensivo di IVA).

Al riguardo, il Prof. Zaccheo, nel Primo Parere Zaccheo novembre 2022, ha sottolineato che, seppure RC possa contestare il credito di Acea, comunque *“la contestazione del credito residuo non può condizionare il pagamento di un credito oggetto di un riconoscimento di debito”*, così come avvenuto da parte di RC con deliberazione n. 312 dell'11 agosto 2022; il Prof. Zaccheo ha, quindi, concluso che l'importo di Euro 104.246.540,80 (comprensivo di IVA) costituisca un *“credito certo, liquido ed esigibile”* che potrebbe essere azionato da Acea.

Ai sensi dell'Accordo Transattivo, RC riconosce ad Acea, *“a saldo e stralcio di ogni pretesa”* avanzata da quest'ultima in relazione agli Accordi, l'importo di Euro 86.260.589,06 (IVA inclusa). Tale importo - ridottosi rispetto all'ammontare di Euro 104.246.540,80 per effetto dei pagamenti effettuati da RC a favore di Acea/areti successivamente alla deliberazione n. 312 dell'11 agosto 2022 - è determinato al netto dei futuri *“ratei investimento”* non ancora fatturati, fatti salvi gli ulteriori aggiustamenti del prezzo ai sensi dell'Accordo di Adeguamento.

L'importanza per Acea di tale riconoscimento è duplice: da una parte viene riconosciuta definitivamente la vigenza dell'attuale Contratto di Servizio ponendo fine alla possibilità per RC di far valere *“la nullità e comunque l'inefficacia del rapporto”* (come sottolineato dai Professori Cintioli e Zaccheo nel Parere novembre 2020) in applicazione del disposto di cui all'art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012 e in ottemperanza a quanto indicato dall'AGCM nel proprio parere di cui al precedente punto 2.1 punto (vi) di questo Parere; dall'altra parte, evita ad Acea la necessità di instaurare un contenzioso – con conseguenti vantaggi derivanti dall'eliminazione dell'alea del giudizio e dei relativi costi e tempistiche - per ottenere il riconoscimento del proprio credito e il relativo pagamento, tenuto peraltro conto che, a parere dei Professori Cintioli e Zaccheo, sia in caso di ottenimento di un decreto ingiuntivo (difficilmente munito della formula della provvisoria esecutorietà), sia in caso di avvio di una causa ordinaria, la controversia *“si concluderebbe tra diversi anni con il riconoscimento del credito di Acea ovvero l'invalidità del rapporto di concessione, da cui deriverebbe soltanto un credito a favore di Acea a titolo di giustificato arricchimento”*.

d) Nuovi termini e condizioni del Contratto di Servizio come modificato dall'Accordo Transattivo

L'Accordo Transattivo disciplina altresì i termini per il pagamento dell'Importo Complessivo, mediante il Piano di Rientro.

Inoltre, l'Accordo transattivo prevede che: (i) il canone annuo (comprensivo delle componenti 'manutenzione' ed 'energia elettrica') sia fatturato mensilmente con quota di energia elettrica consumata; (ii) la componente di *“manutenzione extra-ordinaria – MEXO”* e di ammodernamento e sicurezza prevede acconti trimestrali pari all'80% della quota parte annuale (sulla base del piano trasmesso a luglio dell'anno precedente).

È previsto che entrambe le voci di cui ai suddetti punti (i) e (ii) siano liquidate da RC con pagamento a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture che, invece, attualmente è

fissata a 90 giorni.

In aggiunta, differentemente da quanto disciplinato dall'attuale Contratto di Servizio, ai fini della fatturazione non sono richieste verifiche preventive né il rilascio di autorizzazione a fatturare da parte di RC, evitando così contestazioni e aggravii di tempo per l'incasso di tali importi ed è previsto un meccanismo di conguaglio annuale la cui liquidazione è fissata a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Infine, l'Accordo Transattivo prevede l'impegno di RC a corrispondere gli ulteriori importi dovuti per prestazioni rese da Acea sino alla data di effettiva presa in carico del servizio di illuminazione pubblica da parte del nuovo operatore, con pagamento entro 90 giorni da tale data; in tal modo, come sottolineato nel Parere luglio 2023, *“evitando, tra l'altro, quanto accaduto in passato con riguardo al mancato pagamento dei crediti scaduti da parte di RC”*.

I nuovi termini di fatturazione e di pagamento previsti dall'Accordo Transattivo non solo garantirebbero maggiore certezza per gli incassi da parte di Acea per le prestazioni rese, ma anche diminuirebbero in modo significativo i relativi tempi di incasso.

Secondo quanto rappresentato dal *management* di Acea nel corso della riunione del Comitato del 24 luglio 2023, ciò andrebbe a generare un significativo beneficio in termini di cassa al 31 dicembre 2025, per effetto della riduzione dei tempi di incasso in forza dei nuovi termini di fatturazione e pagamento convenuti nell'Accordo Transattivo.

e) Rinunce alle reciproche pretese creditorie

In ragione della natura transattiva dell'Accordo Transattivo, il Comitato ha analizzato un punto cardine dello stesso, ovvero le rinunce delle Parti a reciproche pretese creditorie.

(i) Rinunce alle pretese di credito da parte di Acea

A fronte dell'importo riconosciuto da RC a favore di Acea, l'Accordo Transattivo prevede che Acea rinunci a Euro 29.139.707,40 (IVA inclusa) a titolo di crediti commerciali e di interessi di mora fino al 3° trimestre 2016 oltre a Euro 27.842.108,95 a titolo di interessi di mora al 31 dicembre 2021 e a Euro 5.379.992,64 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 31 dicembre 2022.

Interessi di mora

I predetti interessi di mora – come analizzato nel Secondo Parere 17 novembre 2022 e ribadito nel Parere luglio 2023 – hanno a oggetto crediti sorti dal 2011 al 2022⁽¹⁾. Con riguardo al periodo 2011 – 2018, il Prof. Zaccheo sostiene che *“gli interessi potrebbero risultare ormai prescritti”*, mentre *“gli interessi successivi dovrebbero risultare ancora esigibili. Tali interessi ammontano a circa Euro 22 milioni”*.

Con riguardo agli interessi che potrebbero essere prescritti, il Prof. Zaccheo nel Secondo Parere 17 novembre 2022 sottolinea che, anche a voler accedere alla tesi del Prof. Zoppini circa l'applicabilità a tali interessi della prescrizione decennale, ove Acea dovesse richiedere un decreto ingiuntivo, lo stesso non sarebbe probabilmente munito della formula della provvisoria esecutorietà, con la conseguenza che l'opposizione di RC darebbe vita a un contenzioso ordinario *“dall'esito obiettivamente molto incerto e della durata di qualche anno”*. Allo stesso modo, anche il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento degli interessi successivi potrebbe non essere munito della formula della provvisoria

⁽¹⁾ Euro 12.460.173,26 previsti nella deliberazione n. 312 dell'11 agosto 2022 della Giunta Capitolina e fatturati al 31 dicembre 2021; Euro 27.842.108,95 di competenza 2016 – 2018 e fatturati a novembre 2022; ed Euro 5.379.992,64 di competenza 2022 da fatturare entro novembre 2023.

esecutorietà, con le medesime conseguenze di cui sopra.

Quanto precede è certamente rilevante ai fini della valutazione di convenienza per Acea della transazione in oggetto e delle concessioni effettuate reciprocamente da Acea e RC.

Per completezza, si segnala che il *management* di Acea (come già in precedenza identificato), con comunicazione del 22 settembre 2024, ha confermato al Comitato che l'ammontare dei crediti per interessi di mora (il cui tasso è stato convenzionalmente determinato dalle Parti ai sensi del paragrafo 6.6 del Contratto di Servizio) indicato nell'Accordo Transattivo è interamente svalutato a bilancio.

Crediti commerciali

Con riguardo ai crediti commerciali, per Euro 16.679.534,14 (IVA inclusa), oggetto di rinuncia da parte di Acea ai sensi dell'Accordo Transattivo, si osserva che essi si riferiscono in parte all'attività di "*manutenzione extra-ordinaria – MEXO*", in parte al Piano LED (con riferimento al quale RC aveva contestato peraltro ad Acea il mancato completamento di tali opere), in parte a IVA fatturata, e in parte alla realizzazione dei c.d. Nuovi impianti.

Secondo l'opinione espressa dal Prof. Zaccheo (cfr. Primo Parere Zaccheo novembre 2022), taluni crediti commerciali di Acea verso RC, già oggetto di contestazioni da parte di quest'ultima, richiederebbero il loro riconoscimento in sede giudiziale e quindi con le normali incertezze sull'esito della controversia e per contro le certezze in termini di lunghi tempi di accertamento e di costi giudiziali.

Per completezza, si segnala che il *management* di Acea, con comunicazione del 22 settembre 2023, ha confermato al Comitato che i crediti commerciali non riconosciuti da RC (pari a Euro 16.679.534,14 IVA inclusa) e quindi oggetto di rinuncia da parte di Acea, corrispondono al 13,8% dei crediti commerciali da quest'ultima vantati nei confronti di RC e che il predetto ammontare di Euro 16.679.534,14 relativo ai crediti commerciali è coperto in bilancio dal fondo svalutazione crediti che ad oggi ammonta per "*crediti commerciali IP*" a complessivi Euro 17.692.007,23.

(ii) Rinunce alle pretese di credito da parte di RC

Ai sensi dell'Accordo Transattivo, RC si impegna a rinunciare a taluni crediti vantati - a giudizio di quest'ultima - nei confronti di Acea.

Dividendi

Come è stato chiarito dal *management* nella riunione del 25 settembre 2023, RC rinuncia al credito relativo agli interessi maturati sui dividendi ad essa spettanti e non ancora corrisposti, con l'intesa che, in futuro, i crediti a titolo di dividendo vantati da RC possano essere compensati con l'Importo Complessivo dovuto da RC ad Acea. L'Accordo Transattivo stabilisce che "*Roma Capitale rinuncia, senza riconoscimento alcuno e senza recesso dai propri diritti, in uno spirito transattivo che prevenga liti tra Enti e società soggetti al controllo, ad ogni ulteriore eventuale pretesa connessa e/o accessoria al pagamento dei dividendi disponibili alla data del presente Accordo*" (Articolo 13).

Penali contrattuali

RC rinuncia alle penali contrattuali per ritardi nei lavori addebitabili ad Acea, ivi incluse le penali per ritardi nei lavori di realizzazione del "Piano LED" nonché le ulteriori penali previste nel Contratto di Servizio a carico di Acea per contestazioni relative al livello di servizi offerti per un importo di Euro 2.782.887,30 (come indicato all'art. 13 dell'Atto Transattivo).

RC rinuncia, inoltre, “*all’applicazione, in relazione ai lavori effettuati e ai servizi prestati alla data del 31 dicembre 2022, di ulteriori penali previste dalle disposizioni del Contratto di Servizio del 2007, dell’Accordo per l’Adeguamento del 2011 e dell’Accordo del 2016 relativo al Piano LED*”, il cui importo è stato stimato da areti in circa Euro 2 milioni.

Oneri economici connessi o conseguenti alle domande di concessione di occupazione di suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica

RC rinuncia ai crediti relativi ai diritti di istruttoria non versati da areti per le istanze di occupazione di suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica, considerato che l’uso del soprasuolo, del suolo e del sottosuolo avrebbe dovuto essere gratuito. Tali crediti, alla data del 30 giugno 2023, sono stati stimati da areti in circa Euro 1,7 milioni. Con la sottoscrizione, quindi, dell’Accordo Transattivo le Parti sanciscono il principio della gratuità dell’uso del suolo, sottosuolo e del soprasuolo per interventi connessi alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, con rinuncia da parte di RC alle somme maturate sino alla data di sottoscrizione dell’Accordo Transattivo e impegno delle Parti ad abbandonare il relativo giudizio in corso. Si precisa che, con riferimento ai sopramenzionati oneri economici connessi o conseguenti alle domande di concessione di occupazione di suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica, con la comunicazione del 22 settembre 2023 il management ha informato che un giudizio è stato definito con sentenza sfavorevole per areti nel mese di maggio 2023 per un valore di circa Euro 43.000 (non è ancora decorso il termine per l’eventuale impugnazione in appello, da proporre ove vi siano i presupposti), mentre è ancora pendente un giudizio il cui valore è di circa Euro 45.000.

f) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione dell’Accordo Transattivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

L’Accordo Transattivo prevede la decadenza del beneficio del termine in caso di mancato o parziale pagamento da parte di RC di quanto dalla stessa dovuto entro 90 giorni dalle singole scadenze nonché la risoluzione di diritto, se invocata da Acea, dell’Accordo Transattivo stesso in caso di mancato pagamento da parte di RC entro 90 giorni dall’intimazione del pagamento effettuata a fronte del ritardo anche di una singola scadenza del Piano di Rientro. Nel caso in cui Acea invochi la risoluzione di diritto dell’Accordo Transattivo, la stessa “*potrà agire anche per il recupero dell’importo dalla medesima rinunciato di cui al precedente punto 11 [i.e., di cui al paragrafo 2.3 lett. j) del presente Parere]*”.

Il *management*, con nota del 22 settembre 2023, ha confermato al Comitato che la risoluzione di diritto dell’Accordo Transattivo determina la reviviscenza del diritto di agire per il recupero di quanto rinunciato sia da parte di Acea (come espressamente indicato nell’Accordo Transattivo) sia da parte di RC, ma poiché la risoluzione di diritto può conseguire unicamente a fronte dell’inadempimento di RC, è opinione del *management* che “*la posizione di Acea rispetto alla clausola in parola deve valutarsi alla stregua del richiamato inadempimento, con i seguenti effetti: i) in primis, le eventuali somme già corrisposte da Roma Capitale verrebbero trattenute in acconto sul maggior credito (che includerebbe anche le rinunce); ii) in secondo luogo, la caducazione investirebbe anche lo scioglimento anticipato del rapporto vigente, con conseguente prosecuzione della durata di esso al 31.12.2027; iii) infine, l’inadempimento di Roma Capitale darebbe luogo alla possibilità, per Acea, di richiedere anche il risarcimento del danno quale conseguenza dell’inadempimento stesso*”.

g) Autorizzazione alla manutenzione straordinaria del servizio

L'Accordo Transattivo prevede che gli interventi di “*manutenzione extra-ordinaria – MEXO*” e le attività di ammodernamento e sicurezza - posti a carico di Acea ai sensi dell'Accordo Modificativo - si considerino autorizzati, in caso di silenzio di RC, una volta decorsi 90 giorni dalla trasmissione da parte di Acea dei relativi piani.

Prevedere un meccanismo di silenzio-assenso - tenuto conto che, ai sensi del Contratto di Servizio, Acea è responsabile della gestione delle strutture ed è, quindi, tenuta a provvedere alla relativa manutenzione anche in assenza di formale autorizzazione da parte di RC - semplifica la procedura, garantisce ad Acea la possibilità di intervenire tempestivamente ed evita possibili future contestazioni tra le Parti.

h) Investimenti relativi al servizio di illuminazione pubblica

La composizione delle contrapposte posizioni e pretese delle Parti, mediante la sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, potrebbe determinare – come riferito dal *management* di Acea al Comitato – l'avvio da parte di RC di significativi investimenti sugli impianti di illuminazione al fine di procedere al riammodernamento della rete, investimenti che ai sensi del Contratto di Servizio, come indicato nel Parere luglio 2023, “*sarebbero di appannaggio di Acea*”. Di ciò, il Comitato ha tenuto conto nella valutazione dell'interesse di Acea al perfezionamento dell'Operazione. A parere del *management* di Acea - come accennato nella riunione del 24 luglio 2023 del Comitato - l'accesso a tali nuove realizzazioni (ad esempio il c.d. Piano Giubileo 2025) potrebbe, infatti, determinare importanti ricavi per Acea e la possibilità per quest'ultima di perseguire ulteriori progetti.

E' importante sottolineare ed evidenziare che, il *management* (come già in precedenza identificato) con la nota del 22 settembre 2023, in risposta al questionario predisposto e trasmesso dal Comitato in data 19 settembre 2023, ha reso noto che: “*L'interesse della Società al raggiungimento dell'accordo con Roma Capitale può essere riassunto nei seguenti temi: i) vigenza dell'attuale contratto, ai medesimi termini e condizioni, sino al subentro del nuovo operatore economico o comunque al 31.12.2025 (sebbene il parere dell'AGCM avesse individuato come data di cessazione dell'affidamento il 31.12.2020, data fatta propria anche da Roma Capitale con la D.G.C. 8 359/2020); ii) tempistiche certe per la corresponsione degli importi dovuti (e già scaduti da tempo) per le prestazioni rese; iii) sollevamento dalla necessità di instaurare un contenzioso per il recupero del credito insoluto (e relativa alea), [omissis]; iv) superamento del blocco degli investimenti e autorizzazione alla manutenzione straordinaria, la quale, ad oggi, risulta essere sospesa; v) maggiore certezza sulle condizioni applicabili e riduzione delle possibili contestazioni inerenti il rapporto*”. Inoltre, il *management* ha segnalato: che Acea otterrà di non essere richiesta di pagare interessi sui dividendi non pagati sino alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo; che Acea otterrà la rinuncia da parte di RC alla richiesta di ulteriori oneri economici conseguenti e connessi alle domande di concessione di occupazione del suolo pubblico; e infine che l'Accordo Transattivo conterrà la disciplina dei beni in epoca successiva alla scadenza della concessione con un regime di assenza di responsabilità di Acea sia nei confronti di RC, sia del subentrante concessionario.

L'interesse di Acea al compimento dell'Operazione è stato, altresì, confermato dall'Amministratore Delegato di Acea, dott. Fabrizio Palermo il quale, come verbalizzato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2023, ha sottolineato come la bozza dell'Accordo Transattivo, trasmessa al Comitato in data 24 luglio 2023, sia il frutto di una complessa negoziazione che ha tenuto conto delle posizioni espresse da RC e che, grazie ai nuovi termini e condizioni del Contratto di Servizio, dovrebbe consentire margini

positivi per Acea.

In definitiva, come è stato dichiarato, per il *management* e per Acea l'Accordo Transattivo ha il pregio di comporre amichevolmente e quindi di superare una serie di posizioni e contrapposizioni aperte e sedimentate nei tanti anni di svolgimento del servizio, giungendo a una disciplina chiara ed efficiente dei futuri rapporti. Il che è coerente con l'interesse aziendale a evitare contenziosi e comunque difficoltà relazionali con RC che si andrebbero a riverberare sugli aspetti operativi ed esecutivi del servizio pubblico essenziale che non può, in quanto tale, essere sospeso, interrotto e/o non correttamente erogato.

In conclusione, tenuto conto di quanto riportato nei Pareri e di quanto espresso dal *management* di Acea nel corso dell'istruttoria (da ultimo con comunicazione in data 22 settembre 2023 e nell'audizione del 25 settembre 2023), il Comitato ritiene che sussistano l'interesse e la convenienza economica di Acea alla formalizzazione dell'Accordo Transattivo in quanto - nonostante le rinunce ad alcuni crediti da parte di Acea di cui al paragrafo 5.1, lett. e) del presente Parere (il cui accertamento sarebbe comunque soggetto all'alea di un giudizio) – la medesima Acea andrebbe a ritrarre i seguenti e concorrenti vantaggi:

- la prosecuzione del Contratto di Servizio (con termini di pagamento più favorevoli ad Acea secondo quanto convenuto dall'Accordo Transattivo) sino all'identificazione del nuovo operatore economico (e relativa presa in carico del servizio pubblico), onde evitare che il servizio sia attuato da un mero rapporto di fatto, e la risoluzione della Convenzione Accessiva alla data della predetta presa in carico del servizio pubblico da parte del nuovo operatore, così che quest'ultimo possa divenire concessionario d'uso dei beni demaniali sui quali il servizio insiste;
- il riconoscimento da parte di RC, ancorché parzialmente, del credito vantato da Acea (pari a Euro 86.260.589,06 IVA inclusa);
- nuovi termini di fatturazione e di pagamento del Contratto di Servizio che garantiscono maggiore certezza di incasso per Acea a fronte delle prestazioni rese nonché una diminuzione significativa dei tempi di incasso, con conseguente beneficio per Acea in termini di flussi di cassa sino al 31 dicembre 2025;
- la rinuncia da parte di RC a: (i) crediti relativi agli interessi maturati sui dividendi ove spettanti; (ii) crediti a titolo di penali contrattuali per ritardi nei lavori di realizzazione del Piano Led; (iii) ulteriori crediti a titolo di penali che dovessero maturare a carico di Acea alla data del 31.12.2022 ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti; e (iv) crediti per diritti di istruttoria non versati per le istanze di occupazione di suolo pubblico per il servizio di illuminazione pubblica;
- la neutralizzazione (i) del rischio di contenzioso da e verso RC, (ii) dei conseguenti oneri di spesa e (iii) dei costi, non misurabili, in termini reputazionali;
- l'affidamento, da parte di RC, della realizzazione di nuove opere sugli impianti di illuminazione al fine di procedere al riammodernamento della rete che potrebbe determinare significativi ricavi per Acea; e
- l'esclusione della necessità di assenso formale da parte di RC agli interventi di “*manutenzione extra-ordinaria – MEXO*” e alle attività di ammodernamento e sicurezza a carico di Acea, garantendo ad Acea la possibilità di intervenire tempestivamente, con esclusione di possibili future contestazioni tra le Parti.

Il Comitato assume che:

- (i) le informazioni e i documenti esaminati ai fini del rilascio del Parere non subiscano modificazioni sostanziali da parte degli organi sociali competenti in sede di relativa approvazione; e
- (ii) non emergano elementi nuovi o ulteriori i quali, se noti alla data odierna, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Comitato.

5.2. Correttezza sostanziale e procedimentale

Il Comitato ritiene di poter confermare l'avvenuto rispetto, nel corso delle trattative volte ad addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, dei criteri di correttezza sostanziale e procedimentale in quanto:

- (i) poiché non si ravvisano clausole anomale e/o prive di causa nell'Accordo Transattivo, la correttezza sostanziale dell'Operazione appare confermata;
- (ii) dal momento che:
 - (a) sono state rispettate le regole in tema di “*competenza decisionale*” nonché le regole in tema di funzionamento del Comitato quali riflesse nel Regolamento del Comitato;
 - (b) come indicato nel paragrafo 4 del presente Parere, nella fase delle trattative e dell'istruttoria è stata assicurata la necessaria *disclosure* ai membri del Comitato (e prima di essi, ai membri del Collegio Sindacale quale “Presidio Equivalente”), i quali sono stati destinatari di flussi informativi completi, costanti e aggiornati;
 - (c) come indicato nel paragrafo 4 del presente Parere, il *management* di Acea ha coinvolto il Comitato (e prima di esso il Collegio Sindacale) sin dall'inizio della fase delle trattative, fornendo informazioni complete e adeguate sulle caratteristiche dell'Operazione, idonee ad assicurare al Comitato gli elementi di valutazione necessari, e rispondendo alle domande e osservazioni provenienti dal Comitato; e
 - (d) Pedersoli è stato selezionato in ragione del possesso di requisiti di indipendenza, professionalità e competenza in relazione all'Operazione, requisiti che sono stati verificati preventivamente dal Comitato tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.2 della Procedura OPC applicabile all'Operazione,

la correttezza procedimentale del complessivo processo negoziale seguito da Acea appare confermata.

6. CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra considerato, il Comitato esprime, ai sensi dell'art. 6 della Procedura OPC e dell'art. 8 del Regolamento Consob, il proprio parere **favorevole** sull'interesse di Acea al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione stessa, così come riflessa nell'Accordo Transattivo.

27 settembre 2023

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate

Angelo Piazza

Antonella Rosa Bianchessi

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso

Luisa Melara

Patrizia Rutigliano